MOLFINO. Io dimanderei per cortesia alla Camera di rinviare la discussione a domani.

Voci. Sì! sì! A domani!

Dal banco dei ministri. Non sono che le cinque! Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Vedendo che la Camera è disposta a concedere quello che l'onorevole Molfino domanda, rinvio la discussione a domani.

minghetti, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera il rendiconto dei lavori eseguiti a tutto il mese di ottobre 1863 per la formazione del catasto delle antiche provincie di terraferma, secondo il disposto dell'articolo 38 della legge 4 giugno 1855.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro per le finanze della presentazione di questo documento.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione del progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi. — Istanza del deputato Nisco sopra una petizione relativa ad una sovrimposta sul contributo fondiario, e osservazioni del ministro per le finanze Minghetti e del deputato Romano G. — Relazione sul bilancio delle spese straordinarie del 1864. — Presentazione di due disegni di legge: provvedimenti a favore di postiglioni congedati; modificazioni alla legge 5 maggio 1862 sulle poste. — Convalidamento di una elezione — Relazione su quella di Paola — Proposizione sospensiva su quella di Paola, dei deputati Greco A. e Cursio, oppugnata dai deputati Massari e Conti, relatore. — Appello nominale. — Convalidamento di quell'elezione, e di altre — Dichiarazioni dei deputati Colombani e Sanguinetti, relatore, circa la nomina di un uffizio elettorale ad acclamazione. — Relazione sul disegno di legge per la cessione al municipio di Palermo di un terreno già occupato dai gesuiti. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Discorso del deputato Molfino contro il progetto — Discorso del deputato Briganti-Bellini B. intorno al medesimo. — Interpellanza del deputato Sineo sulla condizione dei prigionieri italiani nelle provincie confederate degli Stati Uniti di America, e risposta del ministro per gli affari esteri Visconti-Venosta. — Si riprende la discussione sull'imposta fondiaria — Discorso del deputato Sella in merito del progetto, e annunzio di una controproposta.

La seduta è aperta alle ore 1 112 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9696. Le Giunte municipali di San Giorgio, Montemagno, Penango e Frassinello, fanno adesione alla petizione sporta dal Consiglio comunale di Casale Monferrato contro la proposta perequazione dell'imposta fondiaria.

9697. Diecinove proprietari di Nocilia (in Terra d'Otranto), reclamano contro l'abusiva interpretazione dell'articolo 113 della legge 23 ottobre 1853 fatta da quel

municipio, accrescendo in modo eccessivo la sovrimposta sul contributo fondiario.

9698. Il municipio di Carmagnola trasmette alcuni emendamenti che vorrebbe introdotti nel progetto di conguaglio dell'imposta fondiaria onde rendere il medesimo più consentaneo colle norme della giustizia e dell'equità.

9699. Le Giunte municipali di Boscomarengo e di Frugarolo fanno istanza perchè venga decretata la cessazione dell'imposta fondiaria.

9700. La Giunta municipale di Asti, a nome dell'intiero circondario, ricorre contro la proposta perequazione dell'imposta fondiaria.

9701. Fusco Domenico, di Forino (provincia di Principato Ultra), detenuto nelle carceri di Avellino, si lagna di essere stato ingiustamente condannato a domicilio coatto, e chiede la sua liberazione, o quanto meno di essere rimesso alla Corte militare onde egli possa produrre le prove della sua innocenza.

9702. Le Giunte municipali di Sabbia e di Cervarolo reclamano contro il progettato conguaglio dell'imposta fondiaria, come soverchiamente gravoso per quelle popolazioni.

9703. Il municipio di Aosta prega la Camera di voler prendere in considerazione le particolari circostanze di quella provincia, e di provvedere a che non venga maggiormente aggravata coll'attuazione del progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

ATTI DIVERSI.

MASSARI. Domando la parola, signor presidente, sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI. Da parecchi giorni trovasi registrata al numero 9642 una petizione presentata alla Camera dal Consiglio provinciale della provincia di Catania, colla quale detto Consiglio richiama l'attenzione del Parlamento intorno ad una questione di riscossione di diritti di barriera e di manutenzione di strade che tocca agl'interessi più vitali di quella nobilissima provincia.

Io quindi ho l'incarico, e lo adempio molto volontieri, di pregare la Camera di voler concedere a quella petizione il favore dell'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).

BOGGIO. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

Colle petizioni che hanno i numeri 9692 e 9689, il comune di Mede e tutti i comuni del circondario di Tortona rappresentano alla Camera come le condizioni loro speciali rendano per essi eccessivamente gravosa la nuova ripartizione dell'imposta fondiaria, quale sarebbe indicata nel progetto di legge in discussione.

Suppongo che queste petizioni verranno come le altre mandate alla Commissione senza bisogno d'altra insistenza; ma colgo quest'occasione per manifestare ancora il desiderio che la Commissione, a suo tempo, quando crederà la cosa opportuna, voglia farsi un carico speciale di queste petizioni, perchè almeno i contribuenti, se dovranno pagare di più, abbiano la consolazione di potersi convincere che si sono seriamente esaminate e discusse le ragioni che adducono per pagare di meno, e che se pagheranno di più, è perchè così vogliono la necessità e la giustizia.

SINEO. Da molto tempo vedo cadere in disuso ciò che mi sembra essere un dovere.

Molte volte le Commissioni speciali prescindono dal fare qualsiasi menzione delle petizioni che loro sono trasmesse. Mi pare dunque non superflua la raccomanda-

zione fatta dall'onorevole Boggio. Dal momento in cui la Commissione riceve delle petizioni, deve fare su di esse un rapporto specifico, e dare un esito ragionato ai richiami dei contribuenti.

Questo uso dell'antico Parlamento io lo credo utilissimo, ed unisco le mie istanze perchè sia rimesso in vigore.

PRESIDENTE. Queste medesime osservazioni dell'onorevole Sineo persuaderanno la Commissione ad aderire, per quanto sara possibile, al desiderio espresso dall'onorevole Boggio.

prisco. Domando alla Camera che sia dichiarata d'urgenza e rimessa alla Commissione della legge provinciale e comunale, oppure alla Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria, la petizione 9696 fatta dal principe di Tricati, dal principe di Moliterno, dal signor Basile e da altri proprietari del Leccese, che è diretta a che sia messo un limite all'abuso dei municipi nel servirsi della tassa fondiaria per le spese comunali e provinciali, a forma dell'articolo 113 della legge di ottobre 1859.

Questo è un grandissimo abuso, il quale è portato tanto oltre che si fanno gravare le spese ordinarie nei comuni, già bilanciate da altre tasse, quasi tutte sulla tassa fondiaria, cioè a carico di quella classe della società che principalmente ha voluto e sostiene il presente ordine di cose.

Io prego quindi la Camera non solo a dichiarare di urgenza questa petizione, ma a rimetterla alla Commissione incaricata dell'esame della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, o meglio a quella per la legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, poichè credo che principale elemento di cotesta perequazione sia appunto questo, di non rimanere la proprietà fondiaria esposta al capriccio di alcuni Consigli municipali, i quali davvero si sforzano a rendere impossibile ogni specie di eguaglianza e di perequazione.

NINGHETTI, ministro per le finanze. L'onorevole Nisco solleva una delle questioni più gravi che possano trattarsi, quella dei limiti della facoltà ai comuni di sovrimporre centesimi addizionali alle imposte dirette.

Io credo che questa questione trovi la sua sede conveniente nella legge comunale e provinciale, la quale spero che verrà in discussione dopo la presente legge. Quindi pregherei la Camera a voler rimandare detta petizione alla Commissione incaricata dell'esame di quel progetto di legge.

Io credo poi che non sia esatto, e forse sfuggì allo stesso preopinante, che i promotori sieno più specialmente i sostenitori del presente ordine di cose: io credo che tutte le classi lo sostengano ugualmente perchè tutte ne provano i benefizi.

xtsco. Io non ho detto che sieno i soli, dissi che sono i principali promotori e sostenitori del presente ordine di cose. In ogni modo io intendeva parlare delle provincie napoletane, dove precisamente questa

è la condizione delle popolazioni: la libertà ha per sua precipua base la proprietà fondiaria.

Io chiedeva poi di mandare quella petizione od all'una Commissione od all'altra, poichè non voleva creare imbarazzi al Governo. Onde io accetto la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio e mi accontento.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà dunque trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sulla legge comunale e provinciale.

Il deputato Baldacchini ha la parola.

BALDACCHINI. Fin dal mese di novembre io presentai una petizione simile di parecchi proprietari della provincia di Terra di Lavoro.

La petizione era segnata del numero 9529. Io ne chiesi l'urgenza, e l'urgenza fu decretata.

Ora io domando che questa petizione se non fosse stata inviata alla Commissione per la legge comunale e provinciale le sia inviata, aderendo pienamente alle parole dette dall'onorevole presidente del Consiglio, nonostante che io avessi pur intenzione di chiedere che ne fosse data comunicazione alla Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Romano intendeva parlare su quest'argomento?

ROMANO GIUSEPPE. lo prego la Camera di non prendere alcuna deliberazione sul soggetto della petizione presentata dall'onorevole Nisco, e sulle istanze fatte dall'onorevole Baldacchini e le osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze; perocchè proponendomi di presentare all'articolo 4 della legge che siamo per discutere un emendamento tendente a porre un limite all'arbitrio dei comuni e delle provincie di sovrimporre alla tassa fondiaria, non vuolsi pregiudicare la discussione in proposito col voto che or si richiede alla Camera.

Nè mi riterrò dal notare come la sede propria di tale esame sia nella discussione di questa legge, in cui si discute se debbasi o no aggravare di un'imposta di venti milioni la proprietà fondiaria. E nel vero ove mai la Camera s'inducesse a votare cotesta sovrimposta, non potrebbe lasciare la proprietà fondiaria esposta ancora a novelle sopratasse senza alcun freno o limite ad arbitrio delle provincie e de' comuni.

Prego quindi la Camera a voler riserbare ogni deliberazione all'oggetto, per meglio giudicarne nella discussione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole deputato Romano che secondo l'articolo 72 del regolamento tutte le petizioni che hanno tratto a qualche legge sono devolute di diritto alle rispettive Commissioni; da ciò naturalmente consegue, che questo invio non pregiudica nessuna questione; può quindi l'onorevole Romano rimanersi tranquillo in proposito.

Saranno adunque queste petizioni inviate alla Commissione per la legge comunale e provinciale.

Il deputato Fabbricatore ha la parola.

FABBRICATORE. Prego la Camera che voglia dichiarare d'urgenza la petizione 9701.

Trattasi d'un fatto contro cui si lamenta un onesto cittadino della provincia di Principato Ulteriore, il quale si tiene ingiustamente leso nei suoi diritti e nella sua libertà personale. Ogni indugio sarebbe per lui maggior danno e maggiore lesione di diritti. Spero perciò che alla Camera piaccia dichiarare d'urgenza la mentovata petizione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la petizione accennata sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).

RELAZIONE SULLE SPESE STRAORDINARIE DEL 1864.

LANZA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio delle spese straordinarie dell'anno 1864.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

PROGETTI DI LEGGE; DISPOSIZIONI PER I POSTI-GLIONI CONGEDATI; MODIFICAZIONI ALLA LEGGE POSTALE.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: il primo che ha per oggetto alcuni provvedimenti a favore dei postiglioni congedati per soppressione di stazioni, l'altro che reca alcune modificazioni alla legge delle poste del 5 maggio 1862.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Il deputato Conti ha la parola per riferire sopra elezioni.

conti, relatore. Ho l'onore di riferire sopra l'elezione del collegio di Bagnara.

Questo collegio si compone di quattro sezioni; il numero degli elettori è di 530. Votarono al primo scrutinio 294, di cui Romeo Stefano ebbe voti 140, ed il signor De Lieto Casimiro 121.

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge si procedette al ballottaggio, in cui Romeo Stefano ebbe voti 344, ed in conseguenza avendo ottenuto più del terzo dei voti venne proclamato deputato.

L'ufficio VI, non avendo nelle carte relative a questa elezione scorto nessuna opposizione per parte di nessun elettore, ne propone alla Camera la convalidazione.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, l'elezione del collegio di Bagnara s'intenderà convalidata.

(È convalidata).

CONTI, relatore. Ho pure l'onore di riferire sopra l'elezione del collegio di Paola.

Questo collegio si compone di cinque sezioni: il numero degli elettori è di 542. Votarono al primo scrutinio 542 elettori, di cui 370 a favore di Valitutti Giuseppe, il quale avendo ottenuto il numero necessario di voti per essere proclamato a deputato, e non essendovi nessuna opposizione per parte degli elettori, l'ufficio sesto propone la convalidazione di quest'elezione nella persona del signor Giuseppe Valitutti.

sua decisione su quest'elezione, poichè è un fatto che qualche irregolarità, ed irregolarità positiva sia occorsa nell'elezione del collegio di Paola. Queste irregolarità sono state constatate da un verbale, il quale si dice già spedito e non ancora arrivato al Ministero od alla Camera, quindi pare che per un principio di equità bisognerebbe soprassedere ad ogni decisione fino a che questo verbale non venga nella conoscenza della Camera. Quindi io la riprego affinchè ne voglia differire la risoluzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Curzio ha la parola su questo argomento.

curzio. Prego anch'io la Camera di voler sospendere la convalidazione di questa elezione...

MASSARI. Chiedo di parlare.

curzio... dappoichè credo che vi siano molte irregolarità, le quali mi fa meraviglia che non siano ancora giunte a conoscenza della Camera o dell'uffizio.

conti, relatore. Io farò osservare alla Camera che è strano assai come essendoci, a quanto asseriscono gli onorevoli preopinanti, delle gravi irregolarità sopra quest'elezione, non solo non ce ne sia traccia in tutti i verbali che ho dinanzi a me, ma anzi risulti che ciascuna delle sezioni componenti questo collegio ebbe una cura speciale per mettersi in perfetta regola.

Io vedo qui che non hanno trasandato nessuna delle più minute cure per dimostrare che quest'elezione era regolare, come si usa da qualche tempo nella maggior parte dei collegi, specialmente nel Napoletano. In fatti vi leggo chiarissime dichiarazioni nelle quali è detto che le liste elettorali sono state affisse in ciascuno dei luoghi nei quali si procedeva all'elezione, abbenchè tale documento non sia richiesto dalla legge. Dirò di più che le varie sezioni del collegio dopo aver detto che il signor Valitutti Giuseppe di detto comune, è della condizione di galantuomo, proprietario, e investito della carica di maggiore della guardia nazionale, attesta che non c'è nessuna irregolarità. Dichiarazioni esplicite di questo genere mi pare assai difficile poter distruggere con semplici asserzioni di proteste non mai pervenute alla Camera.

Quindi l'ufficio non si è nemmeno immaginato che si potesse venire per questa elezione a tali contrasti, e reputò che essa fosse delle più regolari.

Essa non si presta neppure per la più lontana ragione a dar appiglio alle riserve che vogliono farvi i due onorevoli preopinanti. MASSARI. Alle osservazioni esposte dall'onorevole relatore io ne aggiungerò due altre, in conferma ben inteso dell'assunto che egli ha propugnato; la prima è che la elezione ha avuto luogo il 24 gennaio, e siamo oggi al 16 febbraio; i petenti adunque, o meglio i ricorrenti avrebbero avuto tutto l'agio e il tempo possibile per mandare alla Camera le loro riclamazioni, le quali finora non sono giunte.

In secondo luogo io prego la Camera a considerare quale precedente essa stabilirebbe qualora fosse per acconsentire alla domanda fatta dagli onorevoli Greco e Curzio.

Ognuno di noi potrebbe alzarsi a pregare la Camera a differire la convalidazione di un'elezione per quanto dai processi verbali risultasse regolare, come allo stato delle cose io non posso dubitare che sia quella di cui ora si parla, onde dar tempo perchè possano pervenire i reclami e i documenti contro di essa.

In questo modo la convalidazione di un'elezione sarebbe indefinitamente protratta. In conseguenza io prego la Camera a voler passar oltre sulle obbiezioni fatte, ed a voler accogliere le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per la convalidazione dell'elezione.

dilazionare a tempo indeterminato la risoluzione della convalidazione di cotesta elezione, ma ho parlato di un fatto che è verissimo, ossia che sono stati spediti da Paola i documenti relativi a questa elezione, i quali dimostrano che in essa vi sono state delle irregolarità notevoli; perciò la Camera potrebbe nel dubbio stesso attendere qualche giorno a dare il suo voto, non già come si vorrebbe far credere dall'onorevole Massari, per sospendere indefinitamente la convalidazione di questa elezione, ma bensì per decidere con cognizione di causa sulla sua validità.

Io mantengo pertanto la mia preghiera per la sospensione di questa convalidazione.

PRESIDENTE. Propone l'onorevole Greco che si sospenda la convalidazione della elezione del collegio di Paola nella persona dell'onorevole Giuseppe Valitutti. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

curzio. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CURZIO. Vorrei pregare il presidente che prima d'interrogare la Camera vegga se essa sia in numero. (Mormorio)

PRESIDENTE. Essendosi messo in dubbio, se la Camera sia in numero, sorge la necessità di procedere all'appello nominale.

Io non posso perciò dispensarmi dall'ordinarlo, a meno che l'onorevole Curzio dichiari di non insistere sull'osservazione ch'egli ha fatta.

Persiste il deputato Curzio?

curzio. Persisto.

(Si procede all'appello nominale).

(Il deputato Pinelli presta giuramento).

PRESIDENTE. La Camera è in numero.

Si stava discutendo sull'elezione del collegio di Paola, fatta nella persona del signor Valitutti. L'ufficio VI ne proponeva la convalidazione.

Gli onorevoli Greco e Curzio domandarono che si sospendesse di deliberare finchè non fossero giunti certi documenti che essi dicono in corso.

Interrogata la Camera, la proposta fu legalmente appoggiata.

Ora si tratta di porla ai voti.

sineo. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SINEO. Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, bramerei di sapere se egli non ha ricevuto qualche comunicazione, qualche indicazione relativamente alle irregolarità che si dicono occorse in questa elezione, e specialmente intorno all'intervento dei carabinieri in una delle sezioni.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non ho avuto notizia di codesto fatto se non che dalla lettura di un articolo del giornale il *Diritto*.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questa proposta.

Chi intende che si sospenda di deliberare sull'elezione del deputato del collegio di Paola, sorga.

(La proposta è respinta).

Metto ai voti la convalidazione di quest'elezione. (È approvata).

Il deputato Melchiorre ha la parola per riferire sopra una elezione.

melchiorre, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Mirandola.

Il collegio elettorale di Mirandola si compone di tre sezioni: Mirandola, Finale e San Felice.

Gli elettori inscritti in queste tre sezioni ascendono a 884.

Nel primo scrutinio della votazione, avvenuta addi 24 gennaio, il signor conte Leonardo Salimbeni ebbe voti 266, il generale Giuseppe Garibaldi 4.

Non avendo nessuno dei due candidati raggiunto il numero legale di voti per esser proclamato deputato, si divenne al 31 gennaio, giusta il disposto del decreto di convocazione, alla votazione di ballottaggio, la quale ebbe il seguente risultato:

Il conte Salimbeni Leonardo ebbe voti 285, il generale Giuseppe Garibaldi n'ebbe 5. Nell'ufficio definitivo fu proclamato deputato il conte Salimbeni Leonardo.

Nei verbali non risulta che siasi avanzato alcun reclamo. Tutte le operazioni elettorali procedettero colla massima regolarità, e vi è ancora nell'incartamento un certificato del sindaco di Modena, il quale attesta come il proclamato deputato conte Salimbeni abbia tutti i requisiti politici e sia nel pieno esercizio di essi.

Perciò l'ufficio IV, per mio mezzo, vi propone, signori, la convalidazione della elezione del deputato del collegio di Mirandola nella persona del signor Salimbeni conte Leonardo.

(È approvata).

SANGUINETTI, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Girgenti, avvenuta nella persona del signor La Porta Luigi.

Le sezioni di questo collegio sono sei; il numero degli elettori iscritti è di 955.

Gli elettori che si presentarono a dare il voto furono 607.

Il signor La Porta ebbe voti 521, Falconcini Enrico ne ebbe 36, Scribani Achille 26; voti dispersi 23, voti nulli 1.

Nella elezione avvennero alcune irregolarità, che però, a parere dell'ufficio dal quale ho il mandato di riferire, non ne intaccano la validità.

Nella sezione prima del collegio di Girgenti un elettore protestava perchè fossero dichiarate nulle due schede in cui era scritto solamente il nome La Porta in una e Scribani nell'altra.

L'ufficio elettorale ha ritenute valide quelle schede. Nella sezione seconda venne invece annullata una scheda perchè non portava altro che il nome LaPorta.

Nella sezione di Naro, il presidente Benedetto Cellauro per malattia non ha potuto trasportare egli medesimo il verbale dell'ufficio definitivo alla sezione principale, epperciò ne ha incaricato il primo scrutatore, il quale a sua volta, dicendosi impossibilitato, ha incaricato il secondo scrutatore. Ma il verbale fu a tempo e luogo opportuno portato alla sezione principale.

Un'altra irregolarità avvenne nella sezione di Favara. Ivi gli elettori invece di addivenire alla elezione dell'ufficio definitivo per mezzo di votazione scritta, lo formarono per mezzo di acclamazione. E lo fecero appositamente invocando in appoggio del loro operato la giurisprudenza della Camera subalpina e citando tre elezioni che quella Camera nel 1848 ha dichiarate valide, nonostante che l'ufficio definitivo si fosse fatto per acclamazione.

Io mi diedi cura di riscontrare se le citazioni erano esatte, e veramente ho ritrovato che le tre elezioni citate furono convalidate nonostante questa irregolarità.

Per questa ragione l'ufficio vi propone che questa elezione sia convalidata. Debbo però ancora fare una avvertenza, ed è che dallo spoglio dei verbali il totale degli elettori risulterebbe di 955, mentre che da un certificato del segretario della prefettura di Girgenti, che si trova unito agli atti, e non ne so il perchè, risulterebbe che il numero totale degli elettori sarebbe di 980. Ma anche preso per base il numero di 980, il signor La Porta avrebbe nel primo scrutinio ottenuto più del terzo dei voti degli elettori inscritti e più della metà del numero dei votanti. Perciò neanche questo potrebbe essere un motivo per non convalidare l'elezione.

Ciò stante, vi propongo a nome dell'ufficio V l'approvazione dell'elezione.

colombani. Chiedo di parlare.

Non sorgo certamente per oppormi all'approvazione dell'elezione del signor La Porta, chè anzi l'appoggio. Ma faccio osservare che, se non ho male inteso il relatore, alcune delle sezioni hanno votato per acclamazione. Non vorrei che l'approvazione di questa elezione fosse dal paese e dalla Camera intesa come una approvazione di questo modo di votazione.

Credo che esso sia affatto pericoloso e contrario alla legge; e per conseguenza non credo inutile che una voce in questa Camera sorga a riprovarlo ed a sostenere un principio che deve essere osservato.

SANGUINETTI, relatore. Nella sezione di Favara si procedette per acclamazione, non nella votazione per la nomina del deputato, ma nella votazione per la costituzione dell'ufficio definitivo.

Del resto ricorderò che nei precedenti citati ho ritrovato che due uffici della Camera subalpina non ostante quell'irregolarità hanno proposto alla Camera la convalidazione dell'elezione. Un ufficio aveva proposto che fosse annullata, ma la Camera ha convalidato l'elezione. Vi furono allora oratori, fra i quali, se non erro, lo stesso ministro per l'interno, i quali hanno emesso un voto di censura contro questo modo di procedere; quindi sarei d'accordo coll'onorevole Colombani nel censurare il modo di procedere per acclamazione, giacchè, stando alla legge, si deve, anche alla nomina dell'ufficio definitivo, procedere per schede segrete.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione sopra quest'elezione.

(Sono approvate).

PANATTONI, relatore. L'uffizio I ha esaminata l'elezione del collegio di Salerno.

In questo collegio gli elettori iscritti erano 1350: concersero alla votazione 841, dei quali 532 dettero il voto a Giovanni Nicotera, 162 a Carlo Coda, 127 a Giovanni Centola; pochi altri voti andarono dispersi.

Le formalità intorno a quest'elezione furono puntualmente osservate. Sorse in una sezione il dubbio se si dovessero o no ammettere i voti degli analfabeti. L'uffizio I ha osservato che la questione, ove fosse fondata, non sarebbe qui utilmente proponibile; imperocchè, anche sottratti i voti degli analfabeti, e non solo di quella sezione, ma anche di tutte le altre, il numero dei voti dati al signor Nicotera rimarrebbe tuttavia così copioso da soddisfare alle prescrizioni della legge. Infatti gli analfabeti, presi in tutte le sezioni, sarebbero forse 50: detratto questo numero dai 532 voti ottenuti dal predetto candidato, rimarrebbero sempre 482 che eccedono sempre il numero prescritto dalla legge.

L'uffizio I mi ha quindi dato incarico di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione di Salerno-PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

MICHELINI, relatore. A nome dell'uffizio quinto riferisco sopra l'elezione del collegio di Nola in persona del signor Pinto Alessandro.

Questo collegio è formato di quattro sezioni, Nola, Laura, Saviano, Palma.

Nella prima votazione ebbero maggiori voti il signor Pinto Alessandro che ne ebbe 151, ed il signor Cicconi Antonio che ne ebbe 157.

Nessuno avendo raggiunto il numero necessario, si procedette alla votazione di ballottaggio, nella quale i voti si ripartirono nel modo seguente: Pinto Alessandro 293, Cicconi Antonio 185.

Il signor Pinto Alessandro è stato proclamato deputato dall'ufficio principale.

Non vi sono irregolarità o proteste, anzi consta dai verbali che le cose procedettero secondo che preserivono le leggi: solamente si è osservato che al verbale della sezione principale per la ricognizione dei voti dell'intero collegio non sono sottoscritti i presidenti delle sezioni secondarie; ma siccome l'articolo 97 della legge non prescrive tale formalità, e prescrive solo che questi presidenti si trovino presenti alla ricognizione dei voti dell'intero collegio, della qual cosa non si può dubitare, facendone fede il verbale di ricognizione dei voti, così l'ufficio VIII mi incarica di proporvi la convalidazione dell'elezione di Nola nella persona del signor Pinto Alessandro.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione di questa elezione.

(Sono approvate).

CALVINO. Prima che cominci la discussione della legge chiederei la parola per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CALVINO. Fin dal 18 gennaio scorso il ministro guardasigilli presentò un progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico. Per quanto voluminoso possa essere questo progetto di legge, essendo già scorso un mese, nè vedendolo ancora pubblicato, mi sarà permesso d'esprimere il desiderio di conoscere le ragioni per cui finora non fu stampato e distribuito.

PRESIDENTE. Furono mandate le bozze di stampa della legge al Ministero per essere rivedute, e finora non sono ritornate.

CALVINO. Non posso rimanere molto soddisfatto di questa risposta. (Ilarità)

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER CESSIONE DI LOCALI AL MUNICIPIO DI PALERMO.

crispi, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per la cessione al Municipio di Palermo dell'area già occupata dal noviziato ex-gesuitico.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DEL-L'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola spetta al deputato Molfino sulla discussione generale.

DEPRETIS. Desidererei domandare prima al Ministero se accetta il progetto della Commissione, o se persiste nello schema primamente presentato dal Ministero stesso.

RABBINI, commissario regio. Il Ministero dichiara di accettare in massima le modificazioni state introdotte dalla Commissione della Camera, salvo a proporre alcune piccole variazioni negli articoli secondari.

PRESIDENTE. Il deputato Molfino ha facoltà di parlare.

MOLFINO. La Camera non si aspetti da me un discorso, molto meno dei còmputi, dei calcoli, delle cifre, e molto meno ancora un piano di conguaglio. Io, tenendomi in limiti più modesti, mi permetterò di esporre i motivi del mio voto.

Prima di farlo, mi si permettano alcune dichiarazioni.

Io votai le tasse da questo Ministero e da altri Ministeri precedentemente proposte.

Io, sebbene non di parte ministeriale, sostenni e fui relatore di una legge impopolare di tassa, che suscitò gravi questioni in questa Camera, voglio dire l'imposta del decimo sui trasporti ferroviari a grande velocità. Quindi, lungi da me il sospetto che io favelli per opposizione ministeriale, più lungi ancora quello ch'io appartenga a coloro i quali, se non sono in quest'aula, pur pure vivono, che teoreticamente riconoscono la necessità delle imposte, ma venuti alle strettoie della pratica attuazione, nessuna ne trovano buona.

Altra dichiarazione che io amo fare si è che nell'esaminare, secondo me, il merito, le conseguenze di questa legge, devo fermare l'attenzione de' miei colleghi più specialmente sopra la provincia nella quale son nato, per quanto mi ricordi d'essere rappresentante della nazione e non di qualche provincia.

Io prego i miei colleghi a non farmi colpa per questo di municipalismo, ma a considerare che se io espongo le condizioni e le conseguenze che ad una provincia ch'io credo ben conoscere possono addivenire da questa legge, non lo fo che per il sentimento d'illuminare i miei colleghi stessi, sicuro che, per quelle provincie che meglio di me conoscono, essi faranno altrettanto ed'illumineranno me pure.

Fatte queste dichiarazioni, io annunzio che darò il mio voto contrario alla legge.

I motivi sono due: il primo perchè, a mio giudizio, il conguaglio come è proposto anzi che riparare alle ingiustizie non fa che aumentarle; il secondo perchè anche quando questo conguaglio fosse fatto regolar-

mente, pur pure la quota che va a toccare alla Liguria è per essa ingiusta ed insopportabile.

Per dimostrare che il conguaglio com' è proposto, sempre a mio giudizio, anzichè riparare delle ingiustizie non fa che aumentarle, non creda la Camera che io entri ad esaminare e a discutere lungamente e largamente sugli studi fatti da uomini dottissimi. Gli appunti che già vi si fecero dalla stampa nei ricorsi, nelle petizioni, nei comitati, nei Consigli comunali o provinciali e nei meetings sono moltissimi; altri se ne faranno senza dubbio in questa discussione; ma d'altronde essi stessi, gli egregi collaboratori della Commissione ministeriale e della Commissione parlamentare, essi stessi s'accorsero di non aver raggiunto il grado della perfezione.

Infatti la Commissione ministeriale riferendo al ministro nel suo rapporto dice a pagina 38 « che tutti li esaminati progetti, presi ad uno ad uno, si mostravano in qualche parte vulnerabili. »

L'onorevole deputato Possenti, uno dei più indefessi collaboratori della Commissione ministeriale, egualmente riconosceva la mancanza d'esattezza in questo lavoro, e scriveva in un suo molto accurato opuscolo a pagina 64: « Ma la perequazione dell'imposta è ben altra cosa; qui tutto incertezza: incertezza negli elementi i quali possono variare fra i limiti più o meno estesi; incertezza dei principii cardinali di qualunque siasi sistema che potesse immaginarsi e pretendersi il più esatto, il più perfetto, l'inarrivabile. »

Ma io già lo dissi, non è mio intendimento di dimostrare l'erroneità dei calcoli fatti e degli studi compiuti, io prendo ad esaminare la questione sotto un altro aspetto.

Sta di fatto che il Ministero contemporaneamente ad un conguaglio domanda alla nazione un aumento, ed un aumento di grave importanza quale è quello di 20 milioni. Quindi anche la perequazione regolarmente fatta potrebbe portare poca diminuzione in quelle provincie che dovrebbero essere sgravate, invece un duplice e più sensibile aumento nelle altre provincie: uno per la perequazione, l'altro per quanto il Governo domanda di più.

Ora, per fare quest'aumento nelle provincie che devono riceverlo duplice, sia per la perequazione, sia per l'accresciuta imposta, la prima necessità, la prima ragion di giustizia è che sia eguagliata la proporzione tra contribuente e contribuente dei pesi, sia che sopporta, sia di quelli che deve andare a subire. In altri termini è necessario che prima di tutto sia stabilito il catasto regolare di coloro i quali debbono essere imposti. Quali sono le condizioni del catasto italiano? Meglio di me ve lo dice l'egregia Commissione per il dottissimo suo relatore.

Essa scrive a pag. 6: « Nei catasti è riprodotta tutta quella varietà di condizioni storiche e politiche da cui l'Italia è uscita pur ora. »

Questo esatto concetto mi dispensa dal fare l'esame dei diversi catasti, ed io mi limiterò semplicemente a

poche parole quanto al catasto della Liguria. Nel 1798, voi ben sapete, sorse il catasto della Liguria, e sorse fatto a seguito di dichiarazioni, dichiarazioni informi, senza misura di terreno, senza dettaglio di coltivazioni, con immense sproporzioni in sè, perchè fatto in un'epoca di rivoluzione, perchè risultato a seconda degl'interessi o di chi voleva comparire ricco, o di chi, più prudentemente forse, voleva apparir povero. Fatto è che il catasto della Liguria, se altri sono mostruosi, è mostruosissimo.

Ora è su queste basi e su queste condizioni, e sulle dichiarazioni del 1798 che col progettato conguaglio si vuol venire a riscuotere il fortissimo aumento derivante dalla duplice causa. Quale sarà la conseguenza? È che mentre voi volete fare giustizia, ammetto per ipotesi che la perequazione come progettata sia giusta, mentre rimediate alle diversità tra provincie e provincie, voi aumentate le sproporzioni tra contribuente e contribuente, fra comune e comune. Che se alle prime è dovere il porre riparo, aumentar le seconde e cagionar immediata rovina è far nascere più forte malcontento, perchè più diretto il danno.

Signori, è voce comune di coloro ai quali sta minacciato questo aumento d'imposta territoriale: prima si ripari alle parziali ingiustizie, prima si provveda che un fondo di eguale fertilità di un altro eguale più non paghi e poi si addivenga al conguaglio tra compartimenti.

La mia voce è troppo debole per la giustizia della causa, per la gravità dell'argomento, che mi è necessità confortarla con l'autorità altrui, e in primo luogo lo farò ricercandola in una utilissima e recente pubblicazione che voi tutti conoscete, l'opera di due distintissimi e dottissimi cittadini italiani, dei signori: Cesare Correnti e Pietro Maestri. Voi già ben indovinate di qual libro voglia parlare: L'annuario statistico italiano del 1864. Essi stessi riconoscono questa verità che malamente io mi sono andato dimostrando, quando a pagina 467, parlando della costituzione della proprietà scrivono: « imperocchè se questa interna sproporzione di alcuni catasti, e specialmente del catasto piemontese, non concederebbe di aumentare l'imposta senza estrema ingiustizia verso quei comuni e quei privati che già sono ora sopra gravatissimi. È un peso sbilicato che sebbene portabilissimo da tutti insieme, può schiacciare chi vi sia posto malamente sotto. »

Ma non basta: l'onorevole conte di Cavour, il quale non fu avaro certo nel porre balzelli e che regalava alle provincie subalpine la tassa sulle successioni, senzachè si detraessero i debiti, accrescendo più che qualunque altra legislazione la quota dei diritti tra padre e figlio, che imponeva il canone gabellario alla Liguria, che attirava contro di sè le odiosità perfino di una parte se non certo la più illustre della sua terra natia, che già tante volte lo aveva eletto a deputato, che sfidava l'opinione universale, quasi preconizzando come quest'odio e questa impopolarità gli sarebbe un giorno stata compensata con altrettante lodi, con tanti

applausi, pure l'onorevole conte di Cavour non si azzardò ad accrescere le imposizioni sui beni rurali, e perchè? Per l'irregolarità dei catasti, ed egli lo dichiarava più specialmente nella seduta del 18 dicembre 1854.

Volete voi dunque aumentare quest'imposta in tanta irregolarità di condizione fra terreni e terreni, fra cittadini e cittadini?

Io per me non darò certo, già lo dissi, il mio voto per concorrere a quest'opera.

Ma mi si dirà: e che fare? Le necessità dell'erario e la convenienza di pareggiare l'imposta prediale lo esigono.

Io vi dico ciò che già altri fuor di qui proposero: si addivenga ad una perequazione provvisoria fra privati, e poi si salga ai compartimenti. E con quali basi? Già voi ve l'aspettate, le denuncie. Voi combatterete certo questo sistema. Io, per sostenerlo, vi additerò primieramente gli esempi dell'Inghilterra e dell'America.

Ma mi si risponderà che quelle nazioni sono mature ad un tale sistema; non così l'Italia che esce pur ora dal primo stadio di sua formazione.

Questa risposta, come già ben diceva l'onorevole collega nostro Berti-Pichat in un suo dotto discorso, ricorda assai quella che davano gli antichi tiranni d'Italia, quando si domandavano loro delle riforme; dicevano ai popoli che non erano maturi per quelle.

Ma lasciamo gli esempi; che cosa è il catasto sul quale volete tassare la Liguria? Sono le dichiarazioni. In che modo è percepita la tassa sulle successioni? Colle dichiarazioni. Ed è ben più facile, se si vuole, gabbare il Governo in materia di successioni che sugli stabili, di cui non si può alterare la natura. Come si pagavano e si pagano la personale e la mobiliare nelle antiche provincie? Sulle dichiarazioni. Come si stabilì la tassa sui fabbricati nel 1851? Sulle dichiarazioni. Come volete ora percepire la tassa sulla ricchezza mobile? Colle dichiarazioni.

Solo adunque pel conguaglio dell'imposta prediale volete adottare quella massa informe di registri che cumulativamente si chiamano i catasti italiani?

Ma a questa idea che io non faccio che ripetere, giacchè essa fu già svolta dalla stampa, ed espressa dai voti di Consigli provinciali, so che si oppone che questo non è che un modo di rimandare la questione alle calende greche.

Signori, coloro che tanto indefessamente già lavorarono su questa materia trovino una formola la più semplice che sia possibile (io non mi avventuro a proporla, ma credo certo che si possa rinvenirla), assegnino un breve termine alle dichiarazioni. Il Governo centrale, coadiuvato dai municipi, può farlo e presto, e si avrà allora una perequazione provvisoria sì, ma una perequazione la quale comincierà da dove è giusto che cominci, cioè dai privati, e che poi risalirà ai più grandi interessi, cioè alle provincie.

La legge che la Commissione ci propone non ha

questa qualità; la legge, secondo me, rinnova l'ingiustizia. Ecco quindi il motivo per il quale io vi nego il mio voto.

Domando pochi minuti di riposo.

(Segue una breve pausa).

sanseverino. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha la parola.

sanseverino. Domanderei che fosse dichiarata d'urgenza la petizione segnata col numero 9682, colla quale la rappresentanza del borgo Castelleone fa istanza, onde venga costituito in capoluogo di mandamento, ed annesso al tribunale provinciale di Crema.

Questa domanda è convalidata dal voto di tutti i comuni che farebbero parte del mandamento; e faccio osservare che gl'interessi del comune di Castelleone e degli altri circostanti sono legatissimi con Crema.

Pregherei dunque che fosse dichiarata l'urgenza per questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza).

PRESIDENTE. Il deputato Molfino ha la parola per continuare il suo discorso.

molfino. Già dissi secondo motivo del mio voto contrario essere il credere che la quota che spetterà alla Liguria sia ingiusta e insopportabile.

Prima di dire donde partono le mie convinzioni, mi sia lecito di leggere un periodo della relazione della Commissione.

Premetto che non occorre far parola, a mio giudizio, del progetto ministeriale, dal momento che il commissario regio ha dichiarato che il Governo accettava il progetto della Commissione.

Premetto che il progetto della Commissione, se l'ho ben compreso, porta per la Liguria un aumento, per la sola imposta principale, del 60 per cento.

La Commissione, a pagina 69 scrive: « Gli aumenti dell'imposta fondiaria, quando non graduati e compiuti entro un certo periodo di tempo, turbano sensibilmente le previsioni e la fortuna delle famiglie, onde è che le esigenze della giustizia distributiva, in questa materia, incontrano alcuni necessari limiti, che la prudenza politica ed economica non consente varcare di un tratto. »

Ora io domanderei alla Commissione se un aumento, che può, con tutti gli altri aumenti accessori, forse raggiungere il doppio della tassa attuale, si possa dire stabilito tutto ad un tratto un graduato aumento.

Ripeto che io non faccio che formolare una modesta domanda alla Commissione, e su questo punto non mi arresto maggiormente.

Prima di entrare ancora nell'argomento, giacche volsi una domanda alla Commissione, mi sia permesso di rivolgerle un'osservazione.

La Commissione ha esternato il massimo buon volere per quanto riguarda la Liguria; e di questo come cittadino ligure, le sono grato. Anzi, fermo il concetto per essa stabilito, credendolo giusto, è andata anche più oltre, attenendosi, non ai limiti della giustizia, secondo essa, ma usando di una speciale benevolenza o cortesia.

Lo ripeto, io le son grato per la speciale attenzione che, a suo parere, ha creduto di usare per quanto riguarda la Liguria. Però d'altra parte conviene che le osservi come essa non ha abbastanza tenuto conto dei molti ricorsi, delle molte lagnanze, dei molti motivi che si sono addotti dalla Liguria; e queste lagnanze e queste ragioni mi è forza alcune portarle perciò qui dinanzi al giudizio della Camera.

Per dimostrare come ingiusta sia la quota spettante alla Liguria, secondo i còmputi della Commissione, io non tenterò di porre in evidenza l'inesattezza dei suoi calcoli, nè su questi istituirò altri calcoli.

Questa parte io la lascio esclusivamente ad altri oratori che mi succederanno nel combattere la legge. Se però dovessi azzardare la mia semplice opinione, dovrei dire che i dati che aveva la Commissione forse non erano sufficienti. Conforto questo mio convincimento col fatto che il catasto ligure non avendo misurazione, non portando una precisa distinzione della natura delle diverse coltivazioni, non poteva la Commissione con esattezza, anche volendo, giudicarne, ed in fatti noi troviamo che la Commissione ci dice che la superficie della Liguria è quasi tutta produttiva, mentre dall'altra parte la rappresentanza provinciale appoggiata, non ad una semplice asserzione, ma a documenti, sostiene che la superficie della Liguria non è che per due quinti produttiva. Da questa grande divergenza, mi sia lecito ripeterlo, deduco la conseguenza che la Commissione mancava di dati precisi per giudicare con cognizione.

Non mi fermerò a parlare sulla gravezza dell'imposta attuale in proporzione del reddito, resa ancor più grave dall'aumento dei centesimi addizionali per le infinite passività comunali, non mi fermerò a parlare sul modo col quale si determinò il valore degli stabili in confronto della rendita, nè pure mi fermerò a parlare sul procedimento tenuto nel fare lo spoglio dei contratti ordinato dal Governo senza ingerenza e controllo alcuno del potere legislativo, perchè anche questa è una parte che ad altri lascerò.

Fra le lagnanze però della rappresentanza ligure, delle quali la Commissione non tenne conto, o delle quali almeno tenne conto molto inesattamente, secondo me, v'ha questa: si asserì che la Liguria aveva avuto una diminuzione; la Commissione in modo però dubitativo, a pagina 67, se mal non ricordo, della sua relazione, sostiene che la diminuzione ebbe luogo effettivamente nella misura del 67 per 100, mentre non fu tale riduzione che del 30 al 31 per 100, in guisa che non sarebbe che la metà di quanto la Commissione dubitativamente allega.

Nè si è fatto parola e calcolo dell'aumento catastale operatosi in Liguria per la variazione della moneta.

Il catasto del 1798 era valutato in lire di Genova pari ad 80 centesimi circa e fu poi elevato e calcolata la lira genovese ad un franco.

Le istanze liguri, e più specialmente quelle così bene esposte dall'egregio professore Boccardo, ponevano in evidenza come il debito ipotecario ascende in Liguria a un valore di 91 milioni sopra una proprietà di 120 milioni, e chiamavano l'attenzione della rappresentanza nazionale sulla condizione trista e così grave dei proprietari oberati da tanto peso.

Come vi risponde la Commissione? A pagina 68 dice: « Il grave debito ipotecario non è e non può essere una ragione diretta, per cui in linea di giustizia si possa chiedere uno sgravio d'imposta fondiaria. »

Io profano nelle scienze economiche non mi perito rispondervi con argomenti miei: mi rivolgo all'autorità già poc'anzi citata dei signori Correnti e Maestri che a pagina 458 del loro annuario statistico italiano parlano dei debiti ipotecari e del credito fondiario.

Premesso lo stato del forte debito ipotecario italiano essi scrivono: « Di che ne vengono non piccoli danni: rimanendo il commercio dei fondi ora inceppato dalla difficoltà grandissima di svincolarne i pesi, ora affrettato per trapassi forzati e repentini, che impediscono il corso delle speculazioni agrarie. »

Queste autorevoli parole bastano a dimostrare, meglio che io non farei con lunghi ragionamenti, ciò che d'altronde è evidente, come cioè mal si possa sostenere che il debito sia una ricchezza.

Ma è ormai tempo ch'io arrivi a dirvi delle condizioni della Liguria; esse vi dimostreranno che ogni aumento sarebbe per essa insopportabile.

L'onorevole De Cesare, membro della Commissione ministeriale, dipingeva in seno a quella la Liguria florida per il commercio, ricca per oliveti ed aranci, solcata da ferrovie affluenti a Genova. Risponderò in seguito all'onorevole De Cesare quanto agli aranci e quanto agli olivi, frattanto dirò all'onorevole De Cesare a riguardo del commercie di Genova e della Liguria che, se mai, esso paga le sue tasse sia in quella di marina, sia in quella della ricchezza mobile che è stata votata non ha guari.

Ma, signori, non si deve giudicare della Liguria attraversando quel lembo prospiciente a mezzogiorno che è irradiato dai raggi del sole, che è bagnato dal Mediterraneo, lembo che non presenta una larghezza nel massimo punto di tre chilometri e in molti punti non arriva ad un solo; ma dietro a questa zona, che forse è quella che ha fatto maggior impressione sull'onorevole De Cesare, stanno le prime falde dell'Appennino dove è lo squallore, l'incoltura e la miseria.

Per darvi un'idea di quanto vi asserisco vi basti che tra il circondario di Genova e quello di Chiavari sopra 80 comuni 26 stanno sulla sponda del mare, e 54 invece sono inselvati nelle valli.

Se le proprietà della Liguria siano divise, ve lo dicano i contratti; vi hanno circondari, dove secondo gli spogli che ha fatto fare il Governo, le compre versano in media sopra un valore di poco più di 340 lire ed il più alto in media di 1434 lire.

Ora andate adesso a questi meschini proprietari a portare quel grave aumento di tassa che ne deriva del conguaglio!

Ma ciò non basta, io debbo ricorrere ancora una volta all'annuario degli egregi Correnti e Maestri già più volte citato, a pag. 469, e troverete, o signori, che mentre in Lombardia la proprietà è divisa sì che evvi su 100 abitanti 13 e 86 (frazione) proprietari, a Parma 10 e 25, nelle antiche provincie sono 19 e 90, nè credo necessario dirvi che nelle provincie antiche la cifra è ingrossata dal numero dei proprietari della Liguria.

Poco io vi dirò quanto all'agricoltura, chè mi tarda finire; accenno solo che i prodotti agricoli della Liguria non equivalgono alla sesta parte dell'indispensabile per la sua popolazione.

Gli oliveti decantati dall'onorevole De Cesare hanno una rendita assai variabile, e non possono davvero paragonarsi alle ubertose campagne del mezzogiorno dell'Italia coltivate ad oliveti. « Nella sitibonda e rupinosa cosciera ligure, » sono parole dei signori Correnti e Maestri (a pag. 394) il reddito degli olivi muta da 3 a 12 per la malattia del baco, per i geli, per le siccità della terra, e per la difficoltà e scarsezza dei concimi.

Quanto agli aranci, mi perdoni anche l'onorevole De Cesare, ma forse egli ha confuso i modesti aranci di Nervi con quelli superbi e magnifici di Sorrento, e delle altre parti d'Italia del mezzodì. Si assicuri che nè gli aranci, nè gli olivi, sono quelli che possono fare la prosperità di Genova, e neanche quella dei poveri circondari.

Mi si dirà, e si diceva dall'onorevole De Cesare, queste derrate hanno avuto un aumento ragguardevole nei loro prezzi. Io non lo contesto, ma sappia la Camera che, anche coll'aumento del valore, aumentarono grandemente i salarì, le spese per la coltura e il raccolto, non per ricchezza, o signori, perchè vi dimostrerò poi le condizioni della popolazione, ma per le emigrazioni e per la marina. In alcune località, mentre una volta si pagava una giornata 48 centesimi e due pasti, ora se ne pagano 90 e si danno tre pasti. Non crediate qui che anche lo stomaco ligure abbia subìto un aumento d'esigenze; questo avviene, ed è facile capirlo, perchè il terzo pasto a sera ciascuno lo faceva prima al proprio casolare, ora invece vuol farlo a carico di coloro per i quali si è lavorato lungo la giornata.

Non vi parlerò della pastorizia, sebbene anche questo sarebbe un quadro assai triste.

Nei molti lavori che si sono fatti si è detto dei boschi della Liguria. I boschi della Liguria sono pochi o nulli, e quei pochi mancano di strade, e conseguenza di questa mancanza di strade è il valore meschino e forse incredibile della legna che si dà sul luogo, laddove non si può portar via che a spalle d'uomo. La legna ivi si vende non più di 62 centesimi il quintale, ed il carbone sul luogo a lire 4 56 il quintale.

Ora su tale prezzo si faccia il calcolo in ragione

della superficie e del tempo necessario alla produzione, e si vedrà a qual meschino ricavo si venga.

Queste sono le condizioni normali; aggiungete le anormali: l'atrofia dei bachi che ha distrutto questa nascente speculazione che s'iniziava in Liguria: la crittogama, la quale ha recato tale danno e tale distruzione nella coltivazione delle viti che per rimetterla sarebbero necessarie spese immense, e che i proprietari ben pochi possono tentare, e non so come questi più lo potranno, quando sia attuato quest'onere d'imposta nelle cifre che si propone.

Un'ultima considerazione sulle condizioni della Liruria debbo desumerla dalla popolazione.

Signori, io non vi parlo di Genova, perchè ha un elemento di ricchezza che è cavato da tutt'altro che dalla coltivazione dei terreni.

Nel censimento del 1857 al 1861 (e non corsero che quattro anni) si ebbe questa diminuzione: nel circondario di Chiavari di 288 abitanti; in quello di Levante di 638; in quello di Savona di 1307, e nel circondario d'Albenga, che non arriva a 60,000 abitanti, di 1097.

Mi si permetta, per l'ultima volta, di citare l'Annuario statistico. (Ilarità)

Mentre questo fatto si verificava in Liguria, gli autori dell'Annuario statistico scrivono a pagina 36:

« La più crescente ora fra tutte le popolazioni italiane è la lombarda, che, cavata di purgatorio, salì, dopo il 1859, dal consueto aumento annuale di quattro o cinque abitanti per ogni migliaio, a dieci e più. »

Io non faccio commenti; li farete ciascuno nella vostra coscienza.

Votate, o signori, questa legge; quali saranno le conseguenze?

Quelle di una emigrazione maggiore, di una emigrazione che andrà altrove, come va, a tentare fortuna e che più, come or faceva, non verrà a comperare nella sua patria il piccolo campicello, la modesta casuccia, perchè questo campicello gli verrà contrastato dall'esattore. Ne verranno pregiudicati assai i creditori ipotecari, i quali vedranno diminuito il valore, deprezzato il fondo sul quale era assicurato il loro credito, essendo così fortemente accresciuta l'imposta.

Io non tingerò più oltre in nero il quadro; non parlo di agitazioni, perchè la patria italiana e la provincia che mi è stata culla conosce in teoria ed in pratica la virtù dei sacrifizi; io non mi fermerò neppure a ricordare che una parte della Liguria sta confinante con un'altra nazione la quale prudentemente non ha aumentato l'imposta sui terreni che ebbe ceduti dal regno Sardo.

Ma, senza questi timori o dubbi che io non agito, sapete ancora quale sarà il risultato di questa legge per la Liguria?

Ve lo dico con un esempio ed avrò finito.

In quell'epoca che ho già ricordato, quando il conte di Cavour trovava giusto e necessario accrescere a tutta possa le finanze dello Stato, volle applicare alla Liguria il canone gabellario. I rappresentanti della nazione di quel tempo, nativi di Liguria, e che conoscevano le esatte condizioni della stessa, fecero nella Camera subalpina sentire alta la loro voce, sostenendo impossibile l'applicazione del canone gabellario nella proporzione in cui era proposto; ma naturalmente la maggioranza la vinse, e il progetto fu legge.

I comuni, molti almeno, rifiutarono obbedirvi, furono sciolti. Inviati commissari straordinari, il canone gabellario venne applicato, ma in gran parte impossibile il riscuoterlo e non riscosso. Due volte la Camera ha dovuto rifare l'opera sua, e correggere quella legge, modificando la quota che spettava alla Liguria, ma ancora adesso 400 e più mila lire sono dovute dai poveri comuni del solo circondario di Genova, perchè non hanno materialmente potuto far fronte a questa imposta.

Io non assicurerò che ciò debba avvenire in questo caso: però per me la cosa non sembra molto diversa.

Signori, io non aggiungerò altre considerazioni; lascio ad altri oratori il supplire alla mia deficienza. Io, come dissi, voterò contro questa legge, desiderando però che al più presto si faccia una giusta e vera perequazione, in modo che senza essere causa di dissenso tra provincia e provincia, e di rovina alle proprietà ed ai vari privati, giovi invece a maggiormente riunire equamente nei pesi come lo è nella gloria, nelle speranze, nelle aspirazioni la famiglia italiana.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini ha facoltà di parlare.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Signori, io ho sempre bisogno dell' indulgenza della Camera, ma sento in oggi di averne bisogno più che mai, poichè mi propongo di sottomettere alla considerazione vostra delle cifre e delle questioni aride.

Debbo per conseguenza far maggiormente appello alla vostra benevola condiscendenza.

Questa legge, o signorí, fa seguito ad una serie di altre d'imposta, che formano, non dirò il sistema del Gabinetto attuale, ma che formano il sistema d'imposte italiano.

Questo sistema è stato incominciato dall'onorevole Bastogi, lo seguì l'onorevole Sella, lo prosegue ora l'onorevole Minghetti. Altre leggi d'imposta sono state votate avanti di questa; credo che sarebbe stato meglio discutere e votare questa per la prima, ma il fatto non si può disfare, nè in questo argomento io spenderò altre parole. Certo è che le altre leggi d'imposta voi le avete votate per amor di patria; e come avete votato le altre, le quali sono l'esperimento della finanza italiana, così io vengo a pregarvi che votiate ancora questa per lo stesso sentimento.

Ho sentito accennare a dei timori, ho sentito alcuni preoccuparsi come se questa discussione dovesse far sorgere delle gare, dovesse far nascere dei dissidi. Ebbene, signori, vi confesso che quanto mi dorrebbe che questi dissidi e queste gare nascessero, altrettanto non

divido quei timori, nè temo punto, nè credo possibile che nascano ire dalla presente discussione.

Io so che i dissidi e le gare nascono, quando dei membri della stessa famiglia discordi tra di loro si separano, quando dei fratelli che non sono più concordi vogliono ognuno riconoscere la loro parte del patrimonio paterno. Qui invece si tratta di un procedimento affatto opposto: si tratta che membri della stessa famiglia che sono stati violentemente tenuti separati vengono a riunirsi; quindi non si tratta che di fare l'inventario, quello che i commercianti chiamerebbero il bilancio. Si tratta di venire a fare questa operazione, che è una vera operazione di concordia.

Fatto appello, direi quasi al sentimento, vengo subito alle ragioni: e prima di venire a queste, io sento il bisogno di farvi una dichiarazione; una dichiarazione che io fo, non solamente in nome mio proprio, ma che sono autorizzato a fare anche da molti deputati miei amici, con i quali mi sono prima inteso, e questa si è che noi non smentiremo il principio che ho testè esposto, cioè che noi riguardiamo questa legge come buona, non come ottima, ma che la riteniamo necessaria, e qualunque essa si sia noi la voteremo.

Noi faremo appello alla Camera, alla sua giustizia, noi dimanderemo al Governo, alla Commissione, alla imparzialità vostra, o signori, che esaminiate le nostre ragioni; quando voi, nella vostra giustizia, nella vostra sapienza avrete pronunciato il vostro verdetto, noi ci inchineremo innanzi a quello e, lo ripeto, non rifiuteremo il nostro voto alla legge qualunque essa sia.

E qui debbo esprimere una opinione diversa da quella dell'onorevole preopinante. Io credo questa legge buona; la Commissione che ha preparato il lavoro, aveva un còmpito difficile ad adempiere, aveva un'opera indaginosa e laboriosa, un'opera nella quale era impossibile raggiungere quella perfezione, per esprimermi colla frase dell'onorevole Molfino, che si richiede specialmente quando si tratta di cifre.

Quindi la Commissione governativa si è trovata nella cattiva posizione di far un lavoro che può andar soggetto a moltissime critiche, che è facilissimo censurare, ma che pure non si può attaccare con fondamento, se non presentando un altro proggetto il quale sia migliore del suo.

È singolare cosa che in questo tema le cifre di 95, di 100, di 105 sono uguali a 100, perchè le piccole differenze, che si potrebbero far rilevare, come son persuaso che si possa farlo in molte e singole parti, non formano una vera e propria ingiustizia, mentre nessuno poteva domandare che questo lavoro raggiungesse la matematica esattezza.

Credo che il bisogno di un conguaglio dell'imposta fondiaria fosse riconosciuto da tutti.

Ho letto con qualche attenzione i molti opuscoli che sono stati pubblicati su questa questione, e non ne ho trovato quasi alcuno che negasse questo bisogno.

Ho detto nel cominciare che io credo che questa legge dovesse precedere le altre; e credo che doveva

precederle perchè questa delle imposte dirette è la più grave, è quella sulla quale le tasse si sono per lungo tempo sempre rivolte, è la carreggiata in cui si prese l'abitudine di mandare il carro delle finanze, tanto che, specialmente nelle provincie che dai Governi precedenti erano state meno iniziate all'industria ed al commercio, e dove le altre sorgenti di ricchezza erano state meno favorite, questa costituiva la principalissima, per non dir quasi la sola sorgente di ricchezza. Era quindi naturale che su di essa si facessero pesare tasse sia del Governo, sia delle provincie, sia dei comuni. Per darvene un esempio, lo trarrò dalle provincie cui appartengo.

Accadde che una volta, circa 40 anni sono, a Roma si bruciò una basilica, la basilica di San Paolo. Ebbene, il papa che regnava allora non trovò altro mezzo per ricostruirla, e se ne sarebbe forse potuto anche fare a meno, che mettendo dei centesimi addizionali sulla imposta fondiaria.

Ma, oltre a tutte queste ragioni, che a mio avviso sono gravissime, ce n'è una che giganteggia su tutte le altre; ed è che le finanze italiane hanno bisogno di ricavare dall'imposta fondiaria una somma maggiore di quella che ne ricavano al presente. Questo aumento accresce lo squilibrio che già esiste sensibile. Se voi domandate dieci per cento di più a chi avendo la stessa rendita pagava dieci e a chi pagava quindici, non è chi non vegga come l'ingiustizia si aumenti, e per conseguenza, quanto sia urgente di conguagliare queste basi sulle quali l'aumento stesso deve fondarsi per servire alla giustizia, e fors'anche per non arrivare all'impossibile, perchè se portate le cifre alle ultime conseguenze, si potrebbe arrivare fino all'impossibilità di percepire l'imposta. Ammessa questa necessità di conguaglio, resta ad esaminare se la Commissione governativa si prese bene nel suo lavoro, se il Governo operò saggiamente coll'accordarsi con lei, ed infine se la Commissione parlamentare anch'essa non errò quando accettò la base degli studi della Commissione governativa. La Commissione governativa si fondò sui catasti che c'erano; ed io credo che facesse egregiamente: io penso che in Italia si è distrutto assai, si è distrutto molto, forse si è distruttro troppo amministrativamente: ebbene, dal portare nuove distruzioni e nuove rovine, io sono alieno. Credo che bisogna basarsi su quello che c'è, nelle istituzioni che noi abbiamo, alle quali le popolazioni sono abituate, prima di procedere avanti nelle rovine. Io credo che, a parità di condizioni, anche a condizioni un poco più inferiori, amministrativamente, il vecchio sia meglio del nuovo; in materia di tasse, lo tengo per un assioma. Però, subito s'incontrò in una difficoltà. Questi catasti non c'erano dappertutto; non erano dappertutto fatti colle stesse norme, non erano dappertutto creati collo stesso sistema: e questa è una difficoltà grandissima.

Ebbene, o signori, addentrandosi un poco nella quistione, voi trovate che questa grande anormalità di catasti è numerosa, se fate il ruolo dei molti catasti

che erano in Italia; ma riduciamolo al territorio, e vediamo a quanta parte si riferiscano questi catasti anormali; ebbene, la Sardegna, Parma, la Toscana, la Lombardia, in gran parte, le provincie ex-pontificie avevano un catasto fatto recentemente e fatto cogli stessi sistemi. Napoli e Sicilia hanno fatto le stime: tutte e in gran parte sono fatte anche le misure.

In Piemonte ci sono alcune operazioni fatte, come la triangolazione, e cominciate. Ma bisogna riconoscere che in Piemonte, nelle provincie antiche di terraferma, è dove il catasto è meno avanzato.

Ho sentito molto parlare delle anormalità del catasto modenese, e veramente esse sono molte, ma queste anormalità si riducono a pochi comuni.

La relazione della Commissione ve l'ha detto a pagina 7; la relazione fatta dall'ispettore Nervo ve lo aveva detto prima; le provincie di Modena, di Reggio, la parte migliore delle provincie ex-modenesi hanno un catasto fatto secondo i buoni sistemi; le anormalità si incontrano nei pochi rimanenti comuni.

Dunque se la Commissione si fondò sui catasti che esistevano, io credo che ben facesse, perchè si fondò su qualche cosa che vi era di certo.

Se la Commissione avesse voluto mettere in disparte i catasti, io comprendo che si potesse fare la questione di adottare un diverso sistema. Io confesso essere una questione veramente seria se si debba fare o no il catasto fondiario; ma è questione che non posso trattar qui perchè non voglio abusare della vostra tolleranza, nè è per me, che sostengo il progetto del Ministero, questo il luogo di trattarla. Ma se si fosse dovuto allontanarsi dal sistema dei catasti, allora avrebbe bisognato abolire la fondiaria e mettere l'income tax.

Ebbene, signori, francamente, nello stato attuale delle finanze italiane, nello stato attuale dell'amministrazione italiana vi sarebbero molti di voi che consiglierebbero di venire a questo nuovo cambiamento così radicale, a una specie di sperimento le cui conseguenze sia nel principio, sia nell'attuazione potrebbero condurre le finanze del paese a gravissimi pericoli?

È per questo che io di spirito conservatore credo che la Commissione bene facesse ad attenersi a quello che ci era di stabilito nello Stato.

Ma si voleva il conguaglio, e questo conguaglio si doveva fare con un elemento. E qui viene la questione, se la Commissione abbia fatto bene seguendo il sistema dei contratti di compra-vendita.

Il sistema dei contratti di compra-vendita ha una qualità che credo lo debba far preferire ad ogni altro. Non c'è paese al mondo, e per conseguenza non c'è provincia in Italia dove non si comprino e non si vendano case e poderi mentre gli altri elementi, i quali avrebbero potuto essere egualmente razionali, non si possono applicare a tutte le provincie dello Stato. Il sistema degli affitti, per esempio, non esiste in tutta Italia. Sarebbe dunque stato impossibile adoperare in qualche provincia un sistema, in altre un sistema di-

verso, senza offendere evidentemente la giustizia. Se ciò si fosse fatto, i lamenti sarebbero stati molto superiori a quelli che s'intendono oggi.

Si dice che il sistema dei contratti di compra-vendita è un sistema che si riferisce piuttosto al capitale che alla rendita, ed è vero. Gli effetti sono un elemento che si ravvicinano più alla rendita che al capitale. Ma io vi domando: forse che si andava cercando la rendita reale? Questo elemento, che noi domandavamo, era per istabilire la rendita reale? Era unicamente, o signori, per fare il conguaglio. Ora, come accade nelle divisioni, in cui non si guarda se il capitale che si deve dividere sia troppo o troppo poco stimato perchè quando le parti devono essere uguali, ciò riesce indifferente; così a me sembra che debba riuscire indifferente che sia piuttosto un elemento o l'altro che si adoperi nel conguaglio, quando questo a tutti egualmente venga applicato.

Si dice pure che questo sistema non fu seguito per intero e che si fecero delle transazioni. Ebbene, ogni volta che si è parlato di conguaglio la parola transazione è venuta in campo, in tutti i paesi, dove s'intraprese l'ardua opera del conguaglio dell'imposta fondiaria si è sempre dovuto aver ricorso a transazioni. Così accadde in Francia nel 1819. Nella provincia, nella quale ho i miei beni stabili, ho assistito ad un conguaglio dell'imposta fondiaria; ebbene, anche là si venne ad una transazione, si disse chi dee crescere cresca solamente d'un quinto, chi dee calare cali solamente della metà, e siccome c'era di mezzo una differenza, questa fu gettata sull'imposta urbana, fu questa differenza appunto della quale si domandò spiegazione nella relazione. Le transazioni, per consegueaza, non montano a nulla, le transazioni, come io diceva al principio del mio ragionamento, fanno che 95, 100 e 105 in materia di conguaglio d'imposta fondiaria sieno tutte cifre eguali a 100 qualunque ne sieno i fattori. Ma quando si è fatto un lavoro, come quello che ha fatto la Commissione, questo lavoro è stato fatto in condizioni da non poter raggiungere l'esattezza matematica, è naturale, come io vi diceva testè, che questo lavoro vada soggetto a molte contraddizioni, a molte critiche. La sola opposizione ragionevole che ad un tale progetto si possa muovere è quella, per cui si dicesse che bisogna farne un altro. Da ciò deriva la conseguenza legittima che non si può cambiarlo in alcuna parte soltanto, ma bisogna prenderlo o lasciarlo qual è, ed a questo si può applicare il motto di una società celebre: aut sit ut est, aut non sit.

A questo progetto sfortunatamente è stata fatta qualche ferita, e la prima, mi duole il dirlo, la fece il presidente del Consiglio. Venuto in seno alla Commissione governativa, egli credette che una provincia fosse aggravata di 210,000 lire di troppo: io non esamino se avesse ragione. Enuncio il fatto. Ebbene, nella sua imparzialità disse che quel compartimento doveva esserne sgravato.

Ma sgravare non basta; quando si sgrava uno, bi-

sogna pensare ad aggravarne un altro; quella è la parte facile e bella, questa la parte difficile e sgradite

Ebbene, il presidente del Consiglio credette giusto di aggravarne le provincie nelle quali ha i suoi beni, e delle quali è nativo. Le provincie ex-romane hanno certo avuto un grande onore nel dare al regno d'Italia un ministro delle finanze e presidente del Consiglio; niuno più di me riconosce ed apprezza i meriti e le qualità eminenti del mio onorevole amico; tuttavia quelli che non lo conoscono tanto da vicino potrebbero trovare che l'onore è pagato un po' caro (Ilarità). Sorpassiamo su questo.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Quelle provincie accettarono l'aumento.

BEIGANTI-BELLINI BELLINO. I commissari di quelle provincie, che erano nella Commissione governativa, accettarono l'aumento, ma l'accettarono, non come una transazione, bensì come un sacrifizio che quelle provincie dovevano fare per il bene del paese: e i deputati che vengono da quelle provincie sono persuasi che i loro concittadini lo accetteranno con animo altrettanto lieto, quanto i loro deputati lo accettano; però il sacrifizio è un sacrifizio, e la virtù non toglie che se ne senta il peso; se no, cesserebbe il merito.

Venne la Commissione parlamentare, la quale credette di dover togliere ad un compartimento una parte del suo carico, e si trovò nello stesso imbarazzo in cui il ministro si era trovato.

La Commissione parlamentare che non aveva la generosità da seguire come il ministro, perchè era composta di nove individui di varie provincie, cercò di trovare delle ragioni; essa reputò conveniente di dare questo stesso carico (forse l'influenza dell'esempio vi entrava per un poco) allo stesso compartimento che aveva subìto il primo sacrifizio.

La Commissione parlamentare si fece ad esporre le ragioni per cui credeva di dover fare questo, e sono queste ragioni che io vi prego un momento di permettermi di esaminare.

Esse dovevano essere gravi se la Commissione parlamentare credette in base di quelle di proporre l'unica alterazione da fare al progetto di legge; questo progetto mentre è uscito dal seno di una Commissione della quale facevano parte delle persone eminenti alle quali mi glorio di essere stato umile compagno, di una Commissione che ha lavorato lungo tempo e con molta assiduità su questo progetto, che è stato accettato successivamente da tre ministri, dall'onorevole Bastogi. dall'onorevole Sella e dall'onorevole Minghetti, è stato accettato dalla Commissione parlamentare composta di nostri onorevoli e ragguardevoli colleghi. Ebbene. se io arriverò a persuadervi che la Commissione parlamentare, la quale non ha trovato che una sola correzione a fare in questo progetto, si è ingannata, io credo che il progetto ministeriale uscirà da quest'ultima prova molto più corroborato, molto più rafforzato.

La Commissione parlamentare ha detto: la riunione

del catasto rustico col catasto urbano produce un divario; se noi separiamo la tassazione del compartimento diventa differente. Dunque bisogna separare.

La ragione del separare è giusta? Prima di rispondere a questa questione bisogna che vediamo se si è adempiuto ad un'altra condizione principale di giustizia che è l'uniformità di trattamento.

La Commissione ministeriale aveva pensato di separare i due catasti rustico e urbano.

Ho qui i modelli delle stampe che erano stati mandati nelle varie provincie italiane per scrivervi gli spogli dei contratti di compra-vendita. In questi modelli vi erano le colonne le quali dicevano dove doveansi notare i contratti su i fondi rustici e dove quelli degli urbani: ho qui con me le circolari che furono mandate ai funzionari dei vari compartimenti che erano incaricati di questo lavoro; ed ho qui pure con me i risultati che se ne ottennero. Trovo che nelle tabelle vennero divisi per le provincie lombarde i contratti del rustico da quelli dell'urbano. Nelle parmensi questa divisione non si operò, perchè fu fatta l'operazione dagli archivisti di quel paese, ma ad ogni modo, benchè le cifre fossero messe sotto la stessa colonna, furono però distinti i contratti, dicendo: questo è un contratto di fondo rustico, questo di fondo urbano. Sarebbe quindi stato facilissimo farne la se-

Nel Modenese furono compilate le tabelle secondo il modulo ricevuto, e per conseguenza l'urbano era stato diviso dal rustico.

Della Toscana non ho potuto trovare le tabelle negli atti della Commissione, perchè qualcuno le aveva prese per esaminarle; ma sono stato assicurato che anche là si erano tenuti separati i contratti del rustico e dell'urbano.

Nel compartimento ex-pontificio si era fatta la separazione, poichè la Commissione ci ha fondati sopra i suoi calcoli, e lo stesso è accaduto nel Napoletano e nella Sicilia.

Nelle antiche provincie, tanto di terraferma che di Sardegma, questa separazione non c'è per la ragione che ora sono per dire.

La Commissione ministeriale, dopo aver radunati questi vari elementi, venne nella determinazione, dopo lunghe discussioni, nella tornata, credo, dell'11 aprile 1862, di non operare più questa divisione in nessuno dei compartimenti.

Interrogato se questa distinzione si debba fare nella prima operazione, risponde negativamente, doversi però assolutamente fare nella seconda operazione.

Il fatto è dunque che la Commissione risolvette di tener riuniti i catasti, rustico ed urbano, in tutti i vari compartimenti.

Il commissario Morandini, quando presentò il progetto, che prese nome da lui, disse: essersi tolta ogni distinzione degli enti fabbricati, o no, in quanto che fu osservato che le provincie ex-pontificie costituivano un unico compartimento censuario, e che le separa-

zioni dei terreni e dei fabbricati tornavano a danno di quelle provincie, e quella medesima notificazione fu acconsentita pel motivo che non in tutti i compartimenti era possibile far lo stesso per mancanza di dati.

Che i contratti dei fabbricati si potessero tenere separati dai contratti dei fondi rustici mi sembra chiaro e aver anche dimostrato che non poteva essere difficile. Ma la Commissione dice che questa separazione si fece dove si potè; che in altri compartimenti non poteva farsi, e ciò io non credo; ma, comunque siasi, essa afferma che si fece dove si potè. E dà due principali cagioni di aver dovuto operare o no questa separazione; queste ragioni sono: che il modo di estimazione in certe provincie era diverso, e che ove lo si potè fare lo si fece.

Esaminiamo queste due ragioni. Prima di tutto sono obbligato a dirvi che allorquando questa riunione, che si era cominciata nei compartimenti ex-pontifici, si disfece, quelle provincie furono assoggettate ad un nuovo sagrificio.

I calcoli fatti da un ingegnere fatto venire espressamente, e che non apparteneva ad alcuna di quelle aggregate al regno d'Italia (perchè era romano) portarono una cifra che fu differente da quelle addotte per oltre 500 mila lire, e questo è un secondo sacrifizio al quale quelle provincie si adattarono. Non intendo ritornarvi sopra, ma constato che i due sacrifizi fatti da quel compartimento sommano a oltre 700,000 lire. La Commissione affaccia per prima ragione, che vi è fra i due catasti rustico e urbano una estimazione differente. In che cosa consiste questa estimazione differente? Che nel fare quel catasto, lo si fece pel capitale, a differenza di quello che si è fatto per gli altri compartimenti.

Dove si fece per rendita, ivi la rendita fu innalzata al capitale alla ragione del quattro per cento pei fondi rustici, ed alla ragione dell'otto per cento pei fondi urbani; questa è una differenza di estimazione. Che questa ragione non valga, me ne appello alla Commissione stessa che si mostra di ciò benissimo informata nell'allegato G della sua relazione; difatti in quell'allegato essa ha diminuito della metà il censo dei fabbricati, ossia ha riconosciuto che il 50 per cento andava attribuito a ciò che la rendita dei fondi rustici era stata calcolata al netto, mentre quella dei fondi urbani era stata calcolata al lordo. Questa deduzione era stata già ammessa nella stessa misura dalla Commissione e a ciò si riduce che quattro essendo la metà d'otto, questa differenza d'estimazione scomparisce.

In quanto al non aver applicato questa stessa divisione alle altre provincie, la Commissione stessa vi dice che non lo fece perchè nei catasti della Toscana, di Napoli, di Parma non c'era un gran divario. Adunque qualche divario c'è, e se c'era qualche divario, manca la ragione perchè non dovesse anche là tenersene conto.

Così parmi resti dimestrato che questa differenza di

valutazione non esiste quando si detragga il cinquanta per cento della valutazione dei fondi urbani, e che si eguagli perfettamente ai rustici. Questo sistema non essendo stato applicato a tutti i compartimenti costituisce una deviazione dalla regola generale, e però lede la giustizia.

Ma la Commissione dice: c'era la natura delle cose che ci si opponeva; dove si potevano tener separati i fondi rustici dagli urbani noi abbiamo applicato sempre lo stesso sistema che non vediamo applicato alle provincie ex-pontificie. La natura delle cose, lo ripeto, non mi persuade. Ma, ammettiamola per un momento e vediamo dove la Commissione ha giudicato che si potesse fare questa separazione. Essa ve lo dice più sotto: poteva farsi nel Piemonte, nella Sardegna, nella Lombardia di vecchio censo e nell'ex-pontificio.

Ebbene, dopo di aver esaminato la prima questione, vediamo se almeno in questi quattro compartimenti in cui la Commissione stessa confessa che si poteva usare l'uguale misura della separazione, sia stato fatto.

Signori, nella Lombardia di vecchio censo e nella Sardegna, la rendita censuaria fu come nel Piemonte tenuta per rendita reale. Quindi non fu applicato dappertutto l'elemento dei contratti di compra-vendita per conguagliare dal rustico il catasto urbano separatamente, e per conseguenza resta così stabilito che i contratti di compra-vendita furone applicati come elemento, ma esclusivamente ad un solo compartimento, al compartimento romano.

La Commissione dice che dove si poteva fare effettivamente, si fece; dovunque fu fatto lo spoglio dei contratti delle compre e vendite fu tenuto il catasto rustico unito all'urbano; dove non fu fatto lo spoglio fu tenuta la rendita censuaria per la reale, eccettochè nel compartimento romano dove solo furon tenuti separati i due catasti e applicatovi l'elemento delle contrattazioni.

Ma, si dice, badate: nelle antiche provincie, Piemonte e Sardegna, si doveva il censo urbano ad ogni decennio rinnovare. A questo potrei rispondere che rinnovare il censo è cosa molto differente dall'applicare l'elemento dei contratti per fare il conguaglio. Ma oltre a ciò questa rinnovazione che doveva farsi, credo, nel 1861, effettivamente non si fece, e anche ammettendo che la rendita censuaria equivalesse alla reale, il che non è, il valore dei fabbricati sarebbe restato fermo a dieci e più anni sono per le antiche provincie, e a molto più per la Lombardia di vecchio censo.

Ora faccio appello a voi, signori; valgono ora i fabbricati quello che valevano dieci anni e più sono? Una petizione fatta dal Consiglio provinciale di Torino dice di no: il marchese Del Magno, uno dei membri della Commissione governativa, uno degli uomini più competenti in fatto di catasto, quello che ha grandemente lavorato nel progetto ministeriale, a pagina 100 degli atti della Commissione dice che no, e vi dice che il prezzo dei fondi urbani è grandemente accresciuto.

Ciò vi mette in più chiara luce come l'applicazione che si vuol fare grandemente sia lontana dal vero.

Ma la relazione aggiunge, quando i commissari delle provincie ex-pontificie dovettero fare i sub-riparti, appunto tennero separato nei calcoli il catasto urbano dal rustico.

Questo non toglie niente alla forza degli argomenti che io esponeva, perchè in quei tre sub-compartimenti in cui si divise il compartimento romano, la separazione fu fatta dappertutto, e quindi questa eguaglianza di trattamento in niente viene a ledere la giustizia.

Dopo ciò mi sembra di aver dimostrato che quella presunzione di ineguaglianza a priori, quella riprova di differenza a posteriori di cui si parla a pagina 39 della relazione, è un argomento che si potrebbe perfettamente invertire, perchè il non essersi usato lo stesso sistema per tutti è per me una presunzione di ineguaglianza a priori, che se fossero stati ugualmente trattati gli altri compartimenti si sarebbe trovato un divario, e la riprova di differenza a posteriori sarebbe uscita fuori.

Quindi, o signori, mi sembra che non si possa uscire da questo dilemma. Si poteva tenere questo sistema dappertutto, non si è tenuto.

A confessione anche della Commissione parlamentare si poteva tenerlo per quattro compartimenti, e non lo si è fatto. Se voi credete che questi quattro compartimenti stessero in una condizione eccezionale, perchè allora non applicate ai medesimi la stessa misura e ritenete la rendita censuaria netta per reale? Il censo urbano in quelle provincie non è così antico come in Lombardia. Esso fu fatto nel 1821, nello stesso tempo che fu eseguito in molte altre provincie d'Italia, e sopratutto in Toscana. Esso fu fatto colle stesse norme, cioè sulla base delle pigioni.

Da questo, che io credo aver dimostrato essere un errore della Commissione, ne viene al compartimento romano un doppio danno; perchè non si tratta solamente di sopportare la sperequazione, di sopportare le conseguenze dell'aumento, delle spese di riscossione e del decimo di guerra, ma il danno principale che produce questo errore, che io sarei molto felice di aver potuto distruggere, avverrebbe non solamente di far che si usi ingiustizia ad alcune provincie, ma d'indebolire la fede in questo progetto di legge che io credo importantissimo; il danno principale è che esso toglie fede a questi lavori, di cui si emendi solamente una parte e non il tutto. E se la Commissione, come io spero, riconoscerà che può recedere dalla propria opinione, io credo che il progetto di legge uscirà dotato di maggior forza da questa ultima prova, che non è prova di poco momento, quando essa è stata assoggettata ad un esame così accurato, così coscienzioso di persone così gravi come quelle che compongono la Commissione parlamentare.

Io non mi faccio meraviglia che sia nato questo errore; quel compartimento era più difficile di tutti a calcolare; perchè? Perchè gli altri compartimenti d'I-

talia sono venuti ad annettersi al regno con tutto il loro corteo, sono venuti con tutti gl'impiegati superiori, con tutte le carte, con tutti gli uffici centrali, cose tutte che nel compartimento romano mancarono perchè restarono a Roma. Ebbene, che cosa ha prodotto tutto questo? Che malgrado gli sforzi di alcuni impiegati, molto benemeriti, i quali hanno saputo con gravi fatiche riunire molti di questi elementi, e senza l'opera dei quali il lavoro forse sarebbe riuscito impossibile, la Commissione non ha potuto avere sempre presenti tutti quei dati che erano necessari ad ogni istante per il suo lavoro. È stata forse anche una combinazione fortuita che nessuno dei deputati appartenenti'alle provincie romane facesse parte della Commissione.

Io ho forse fatto troppo assegnamento sulla bontà vostra avendo creduto mio dovere di esporvi dettagliatamente e lungamente tutte quelle cognizioni che il mio lungo vivere in quelle provincie mi aveva naturalmente procurate. Si dice che quel compartimento poteva meritare di essere più di altri aggravato per quel sistema di transazioni che sempre si è adoperato in simili circostanze, perchè in quel compartimento diminuiva la sovrimposta. Ebbene, o signori, anche questo non è esatto.

Io, se non temessi di abusare della pazienza vostra, vorrei raccontarvi una brevissima storia, la quale, non solamente ha un grande interesse in questa questione, ma ha un grandissimo interesse politico, perchè è un fatto che fa molto onore all'Italia e tuttavia è completamente ignorato.

Vi ringrazio, o signori, che mi permetterete di raccontarlo.

Voci. Parli!

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Quando nel 1815 le armate straniere ristaurarono il Governo pontificio, il papa mandò avanti un suo focoso prelato, il quale dichiarò le tasse imposte dal Governo napoleonico empie e sacrileghe.

Venuto poi a più maturi consigli, benchè empie e sagrileghe, le mantenne.

Dopo quel primo papa che fu Pio VII, venne un secondo papa che si chiamava Leone XII, il quale era un rivoluzionario all'indietro.

Questo papa credette, come credono quelli che vogliono mutamenti troppo rapidi, che fosse un modo di propiziarsi le masse il diminuire le tasse senza pensare al modo di sopperire alle spese. Egli tolse un quarto del dazio, o forse soltanto un quinto, come taluno mi fa osservare. Ma il suo successore dovette subito ritornare all'antica misura che era stata anzi aggravata dai centesimi per la basilica Ostiense di cui indietro parlai.

Venuto il 1848, i bisogni del paese crebbero, e il paese che vedeva il Governo entrare in una via che gli era grata perchè gli offriva qualche speranza, volontieri concedette al Governo che glieli domandò, tre dodicesimi di anticipazione sulla fondiaria.

Le cose pubbliche andarono come tutti sapete, e dei tre dodicesimi uno fu restituito dal Governo della repubblica romana.

Il papa restaurato con i soliti mezzi, credette di dover restituire anche gli altri due dodicesimi, e in che modo fece questa restituzione? Si doveva fare a un dodicesimo l'anno, ma se ne aggiunsero due, ossia si fece pagare un dodicesimo più dell'ordinario. E siccome in quel Governo si trovano sempre delle maniere strane, ei disse che l'anno aveva quattordici mesi. Non aumentò il numero dei mesi da vivere, ma aumentò il numero dei mesi da pagare. (Si ride)

Ebbene, o signori, il fatto che io voleva raccontarvi è il seguente:

Quando nel 1849 il Governo pontificio dovette fare delle concessioni all'opinione pubblica, fece un simulacro di una Consulta che era nominata in maniera che il Governo ci aveva tutta la sua influenza, e che aveva semplicemente un voto consultivo nelle cose di finanza.

Ebbene, malgrado tutta l'influenza che il modo di elezione dava a quel Governo, il quale non si peritava neppure di usare dell'arbitrio ogni volta che gli tornava a conto, la Consulta di finanze si oppose e rifiutò il suo voto a questo settimo bimestre. E sapete per salvare la forma come si fece passare in seno alla Consulta questo settimo bimestre? Siccome della Consulta di finanze facevano parte tanti prelati quanti piaceva al Pontefice di nominarne, si diede a questi prelati la ubbidienza; sì l'ubbidienza, che non è altro che un obbligo che gli ecclesiastici prendono verso il loro superiore ecclesiastico, e molto più verso il loro principalissimo superiore che è il papa, di giudicare e di agire secondo che egli loro ordinerà in ogni circostanza.

Or dunque, signori, questo settimo bimestre fu messo in quelle provincie illegalmente, fu messo illegalmente anche secondo la legislazione d'allora di quel paese.

Che cosa accadde? Che appena le Romagne si liberarono, le popolazioni si ricordarono dell'ingiustizia e del sopruso patito, e colui che nelle Romagne stava alla testa del Governo, il quale è uno dei nostri colleghi del quale pur troppo lamentiamo l'assenza, assistito da un Ministero composto di persone delle quali alcune abbiamo il vantaggio di vedere fra noi, mentre altri seggono nell'altro ramo del Parlamento, e altri occupano posti eminenti fra i funzionari del regno, abolì questa tassa, e disse che doveva rimanere soltanto per sei anni, finchè non si pagasse un imprestito che stabilì doversi contrarre e che si contrasse, perchè quelle provincie hanno sempre cercato di essere a carico della patria comune il meno che fosse possibile. Il decreto che abolisce questa tassa essendo del luglio 1859, questa tassa dee scomparire, per conseguenza nell'anno prossimo quelle provincie invece di pagare la tassa fondiaria alla quale sono ora assoggettate, che vedete negli atti della Commissione governativa, dovrebbero vederla ridotta a 10,570,000 lire; così questa tassa sarebbe inferiore a quella a cui il progetto ministeriale propone

di assoggettare quelle provincie di lire settecento mila e di un milione minore a quella alla quale vorrebbe assoggettarla la Commissione della Camera.

Si dice ancora che il catasto di quel paese è in singolar modo vantaggioso ai proprietari. Credo che tutti consentano in ciò che l'avere un catasto regolare non è mai un vantaggio per i contribuenti: vale a dire che un catasto regolare rende possibile una più giusta ripartizione fra i vari contribuenti, ma più è regolare un catasto, più facilmente si presta ad aggravare all'universalità del compartimento le tasse. Il proprietario adunque si avvantaggia di quanto perde la giustizia nel non avere un catasto.

Il catasto dell'ex-pontificio fu fatto nel 1821, precisamente al tempo in cui lo faceva un altro compartimento italiano, la Toscana: entrambi furono fatti collo stesso sistema e coi sistemi scientifici che sono uguali da per tutto. Vi furono tuttavia differenze nelle norme stabilite. Vediamole.

Cito gli atti uffiziali.

Vi fu differenza nei prezzi. In quanto al grano e tutti i generi farinacei ed all'olio, in Toscana fu preso il minimo prezzo che questi ebbero in ogni comune nel periodo della permanente libertà frumentaria dal 1768 al 1807, eliminandone però le quattro annate 1799-1802, nelle quali il prezzo del grano era straordinariamente cresciuto.

Quanto al vino, all'olio e alle altre derrate, il loro prezzo si dedusse dalla notorietà locale.

In quanto al catasto romano i prezzi dei generi furono desunti dalle medie dei mercati, dedotte le spese di trasporto e di magazzinaggio.

La differenza sta in ciò che quando voi prendete il prezzo sui mercati, quand'anche lo depuriate dalle spese di trasporto e di magazzinaggio, non lo depurate però dal prezzo commerciale, perchè è evidente che l'agricoltore che vende il suo grano sul suo campo lo vende a prezzo minore di quello che lo ha trasportato sul mercato. Dunque nell'un catasto fu presa la media dei prezzi minimi locali per le stime, e nell'altro la media dei medii sui mercati: con qual vantaggio in favore del primo non vi ha chi non vegga.

Abbiamo una differenza di stime, perchè tutte le coltivazioni furono formate al 24 novembre 1817, cioè i miglioramenti fatti di poi non si valutarono, mentre dall'altra parte troviamo che furono portate sino al 1827 e anche più oltre.

Troviamo infine una differenza di detrazione, perchè nell'un catasto furon detratte nel calcolo delle depurazioni delle spese comunitative, e di quelle dipendenti dalle imposizioni, fiumi e fossi, mentre nel formare il catasto nelle provincie ex-pontificie fu dato l'incarico ai verificatori di non diffalcare dai prodotti reali le tasse prediali di qualunque natura, le decime, ecc.

In quanto poi alla detrazione per i danni delle acque, queste detrazioni furono bensì accordate in

parte ad alcune provincie, ed a quelle soltanto che aveano i fiumi arginati, ma queste detrazioni furono così piccole che mentre nella provincia di Pisa, e cito qui l'autorità dell'ingegnere Follini, si tolse adequatamente una lira e quattro centesimi per ettare, dall'altra parte, nella sola provincia di Bologna, che ha nel suo territorio dei fiumi arginati, si paga tuttavia lire 341,813 70 per questa tassa dai particolari.

L'Umbria non ha fiumi arginati, nè ebbe detrazione, e che cosa accade? Accade che dal monte Alvernia scaturiscono due fiumi, il Tevere e l'Arno, i quali si portano al mare con differente declivio e rapidità differente.

Tutta la spesa dell'arginatura e di manutenzione dell'Arno venne calcolata nelle detrazioni fatte nel catasto toscano e nulla si calcolò pel Tevere che col suo corso arreca danni maggiori ai terreni che attraversa.

Quindi, o signori, anche questa ragione che quelle provincie abbiano avuto un catasto più per esse vantaggiosamente fatto, scomparisce. Io protesto che ho fatto questo confronto, perchè ho potuto più facilmente trovare i dati per la Toscana che per altri compartimenti; li ho trovati poi anche per un altro compartimento; ma io so bene che la vostra sofferenza e la benevola attenzione che m'accordate hanno un limite, e che non devo abusarne. Per conseguenza mi sono limitato a cercare di dimostrarvi che questo preteso favore che si è usato nel formare il catasto di quella provincia, favore che è stato enunciato negli atti della Commissione, esso non esiste in confronto colla Toscana.

Ora io sarei arrivato alla fine del mio dire, mentre la forza del mio ragionamento sta tutta in questo, che pel compartimento romano è stato applicato un sistema che non è stato applicato per gli altri, e che per conseguenza non è giusto.

Ma qui mi permetterò di volo di accennarvi alcuni altri aggravi a cui fu lo stesso compartimento assoggettato, e che io successivamente vi domanderò con alcuni emendamenti di togliere.

La conseguenza di avere un catasto troppo diligentemente fatto in quella provincia fu che è stato fatto tanto bene che tutto fu censito. Lo sterile fu censito un baiocco la tavola, ossia 532 millesimi l'ettare. Questo sterile ammonta ad un milione di ettari ossia a un terzo del territorio. Ora, siccome nel progetto di legge si dice che questi terreni sterili non devono essere censiti, vi domanderò che siano sgravati in quei compartimenti ove sono censiti.

Poi c'è un'altra questione: ci sono dei compartimenti italiani in cui ci sono dei territori non censiti.

La Commissione ed il Governo hanno tutta la ragione di dire che debbono essere assoggettati ad un peso moderatamente, se volete, ma al più presto possibile, perchè io non conosco una sperequazione, un'ingiustizia maggiore di quella di chi paga qualche cosa, e chi niente.

Se c'è chi paga il giusto, e chi paga poco, vi sarà sempre sperequazione, ingiustizia, ma minore che fra poco e nulla.

Nello stesso tempo ci sono dei paesi che hanno tutto censito, ma nei quali vi sono dei beni esenti, e dei privilegiati. Le esenzioni ed i privilegi possono avere cause differenti; ma la conseguenza è la stessa, che non pagano. Ebbene, io ammetto che anche questi debbono farsi pagare.

Secondo la giustizia esatta, matematica si dovrebbe dire: si facciano pagare quando si faranno pagare gli altri.

Io credo che ognuno deve accettare la condizione in cui si trova: quanti sono facilmente assoggettabili all'imposta, assoggettiamoli subito. Ma poichè la Commissione ha proposto un'aggiunta che io trovo molto giusta, e che dice che i nuovi contingenti che si otterranno dai beni non ancor censiti, per un terzo andranno in aumento dell'imposta dovuta allo Stato, per un terzo s'imputeranno a sgravio del compartimento catastale, e per un terzo al fine s'imputeranno a sgravio del contingente delle provincie; io veramente non so trovare una ragione (e credo andrò facilmente in ciò d'accordo colla Commissione, e sopratutto coll'onorevole relatore), non so, dico, trovare una ragione, e come questo stesso sistema, questa stessa misura, vada adoperata a riguardo di quei beni i quali erano censiti, ma non pagavano.

Perchè volete assoggettare all'imposta quelli che non sono censiti? Perchè tutti paghino. Se volete assoggettare anche gli altri esenti, non avete ragione di adoperare con essi una misura differente perchè la causa e l'effetto sono in ambedue i casi gli stessi.

Se v'è una differenza fra i censiti e non censiti, sapete qual è? Essa è che i terreni censiti ebbero l'operazione già pagata dal compartimento che ebbe una sovrimposta di alcuni centesimi per le spese del catasto, mentre per quei non ancora censiti la spesa sarà pagata da tutto il regno d'Italia.

Io non pretendo che si vadano a far questi conti, che si scenda a fare questa equiparazione, ma intendo ancor meno che si usi una misura contro la giustizia.

Se ci sono privilegi, togliamoli, aboliamoli, ma aboliamo i privilegi attivi, senza crearne dei passivi.

I privilegi attivi, si chiamano favori, quelli passivi, o signori, hanno una denominazione che sarebbe offendervi il solo pronunziare in questo recinto.

Dopo tutto questo io mi unisco all'emendamento proposto dal mio onorevole amico il deputato Berti-Pichat e che riprende il progetto ministeriale, perchè credo averne dimostrato la giustizia. I sacrifizi che sono stati domandati al compartimento romano in due differenti epoche sono stati accettati, ma devonsi rifiutare quando si domandano non come sacrifizio, ma come carico. Se io, come ho la lusinga d'aver fatto, vi ho dimostrato che il calcolo della Commissione parla-

mentare è errato, non ho bisogno di aggiungere altre parole perchè da noi giustizia sia fatta.

Ma anche qui ci troviamo in faccia alle stesse difficoltà che ha incontrato il presidente del Consiglio.

Questo discarico che si dà ad un compartimento, bisogna aggravarlo ad un altro perchè le finanze dello Stato abbiano dall'imposta fondiaria la cifra richiesta; io non esamino la quistione se ed a chi questo aggravio debba darsi, e se la Toscana debba essere sgravata di quanto la Commissione propone d'aumentare il compartimento romano.

Signori, io so che fin troppo lungamente vi ho trattenuti, e so altresì che altri oratori tratteranno la questione se tale sgravio debba o no farsi, e come.

Io faccio un appello che non si fa a voi mai invano, faccio un appello alla giustizia, e vi dico: esaminate se quanto ho detto è giusto; se trovate che un dato compartimento è stato aggravato, fate giustizia, sgravatelo, così fate per tutti quelli che riconoscerete trovarsi in simile condizione. Quando lo Stato non debba perdere niente nelle sue finanze, allora esaminate su chi debba ripartirsi questo sgravio, divenuto aggravio, e ancora una volta vi dico: fate giustizia, applicate l'aggravio a quella parte, o al tutto a cui debba spettare.

Signori, io pongo fine al mio dire, e non mi resta che ringraziarvi della benevola attenzione che mi avete prestato. Povero oratore, sono venuto qui a difendere l'interesse di provincie che non sono molto numerose di popolazione. Oratore raro, ho sostenuto qui le ragioni di gente non querula, che non frequentemente viene a portarvi le sue lamentazioni, e che, al pari delle altre provincie, molte avrebbe da farne. Quelle provincie hanno minori mezzi di difesa, come vi diceva testè, perchè hanno minori elementi da poter appoggiare i loro reclami; esse confidano in voi; se hanno avuto in me un cattivo avvocato, sanno però che in nessun luogo potranno trovare dei giudici più giusti e più illuminati di voi.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO SINEO SULLE CON-DIZIONI DEGL'ITALIANI PRIGIONIERI DI GUERRA DEI CONFEDERATI DELL'UNIONE AMERICANA DEL SUD.

ARESIDENTE. Essendo presente il ministro per gli affari esteri, debbo annunziare allo stesso ed alla Camera che l'onorevole Sineo intenderebbe interpellarlo intorno alla sorte di parecchi nostri valorosi connazionali che sono attualmente ritenuti prigionieri di guerra dai confederati del sud dell'Unione americana.

Interrogo pertanto l'onorevole ministro degli affari esteri se, e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Siccome mi pare che l'argomento non possa dar luogo a lunga discussione, io sono pronto a rispondervi anche subito.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo per proporre la sua interpellanza sin d'ora, se la Camera vi acconsente.

sineo. Signori, io ho ragguaglio intorno alla dura condizione in cui si trovano alcuni valorosi italiani i quali, dopo avere versato il loro sangue per la guerra d'indipendenza italiana, e non vedendo prossima l'epoca in cui la loro opera potesse essere giovevole alla patria, hanno portata la loro spada in aiuto del Governo degli Stati Uniti d'America, nella lotta contro i sostenitori della schiavitù.

Per quanto mi risulta, buon numero di questi prodi, o signori, giace ora nelle prigioni di guerra dei Confederati, e la loro condizione è molto misera, essendo essi trattati presso a poco come lo sono gli schiavi ribelli.

Ridotti ad una vita di stenti e di vere miserie, a loro non è più permesso nemmanco di ricevere dalle loro famiglie i soccorsi che prima avevano. Sono nostri compatrioti, molti sono benemeriti dell'Italia, e credo che debbono avere protezione dal nostro Governo.

Io desidero di sapere se l'onorevole ministro conosce lo stato in cui si trovano, e se crede di aver mezzi per migliorare la sorte di questi infelici.

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri. (Segni di attenzione) Debbo premettere che io non ho notizie molto precise riguardo a quegl'italiani, i quali, militando nell'esercito federale, furono fatti prigionieri dei Confederati: e cotesta scarsità di notizie non farà meraviglia ove si osservi che noi non abbiamo sinora rapporti ufficiali, anzi neppure officiosi col Governo del presidente Jefferson Davis.

Prima che scoppiasse la guerra civile in America, noi non avevamo in quel territorio che ora costituisce gli Stati confederati, altro che dei consoli locali i quali non esercitano, nè possono esercitare un'azione veramente efficace nè presso i Governi, nè per proteggere i sudditi nazionali.

Scoppiata la guerra civile, e vedendo la necessità di completare negli Stati Uniti il nostro sistema consolare, io mi sono trovato trattenuto da difficoltà inerenti alla situazione di quei paesi, perchè mandandovi dei consoli di carriera, bisognava pure accreditarli presso un Governo, e noi non potevamo accreditarli presso un Governo che non avevamo riconosciuto. E certo l'onorevole Sineo non vorrà consigliarci una politica diversa: accreditandoli poi presso il Governo del presidente Lincoln, questi consoli certamente non sarebbero stati tollerati negli Stati confederati. Dunque il Governo ha pochissime notizie a questo riguardo, e non possiede, pur troppo, dei mezzi molto efficaci per proteggere questi prigionieri. Però posso assicurare l'onorevole deputato Sineo che ricorrerò a quegli spedienti che mi parranno più opportuni nell'interesse di questi prigionieri per procurare la loro liberazione, o per lo meno per ottenere che essi non siano sottoposti ad un trattamento più rigoroso di quello che

l'uso delle nazioni civili impone riguardo ai prigionieri di guerra.

SINEO. Accetto con soddisfazione le dichiarazioni del signor ministro.

SI RIPBENDE LA DISCUSSIONE SUL CONGUAGLIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. Il deputato Sella ha chiesto la parola per un fatto personale.

SELLA. L'onorevole Briganti-Bellini diceva testè che il progetto di perequazione presentato dal Ministero era stato accettato prima dal ministro Bastogi, poi da chi gli era succeduto e naturalmente dal ministro attuale che lo ha presentato alla Camera.

Io chiederei la permissione alla Camera di dare qualche ragione della mia condotta relativamente a questo argomento, e se nella stessa occasione io potessi esporre una qualche mia idea in proposito, risparmierei alla Camera la noia di sentirmi un'altra volta.

PRESIDENTE. Se la Camera non ha nulla in contrario...

Voci. Sì! sì! Parli!

SELLA. Io aveva preso impegno formale dinanzi alla Camera di presentarle un progetto di conguaglio dell'imposta fondiaria non appena esso fosse allestito. Mi sono di più fatto un dovere di assistere talvolta alle sedute della Commissione, alla quale, e credo che l'onorevole Briganti-Bellini lo riconoscerà, io aveva fornito tutti i mezzi che potevano essere in potere del Ministero, affinchè essa potesse condurre a compimento i suoi lavori.

Quando lasciai il Ministero, questi lavori erano avanzatissimi, ma non si può dire che chi teneva allora il portafoglio delle finanze avesse accettato il progetto della Commissione, perchè questa ne teneva parecchi davanti a sè e non si era ancora decisa essa stessa definitivamente per alcuno.

Stavano dinanzi alla Commissione diverse cifre di conguaglio che risultano dagli atti, ma essa non era ancora caduta d'accordo sopra le medesime. Tuttavia non ho difficoltà di dichiarare che io non sono alieno dall'accettare il progetto di legge come è proposto, almeno per ciò che riguarda l'articolo 1°.

Le ragioni del mio modo di vedere intorno a questa questione sono semplici.

Comincierò col premettere circa la imposta fondiaria il mio modo di pensare; valga quello che può valere.

Io non credo che questa imposta debba rimanere invariabile, immutabile, come si vuole nella più parte dei catasti. Io non comprendo come, ad esempio, quando la creazione di strade, l'apertura di canali, il mutamento delle comunicazioni, una nuova specie di coltura, una epizoozia, un'atrofia di bachi, una crittogama, un mutamento di condizioni economiche, pos-

sono variare di molto la rendita netta di un fondo, tuttavia si sostenga che l'imposta la quale deve gravare questa rendita abbia a rimanere invariabile, comunque varii la rendita stessa. Io penso, e questa è una mia opinione che credo di dividere con parecchi, che l'imposta sopra la rendita fondiaria debba seguire, per quanto è possibile, le vicissitudini della rendita stessa, e non rimanere invariabile, come si fa coi catasti.

Io sono di più condotto da un altro ordine d'idee, ed è che non vi sia ragione per cui abbia ad essere molto diverso il rapporto dell'imposta sopra la rendita fondiaria con questa rendita stessa, di quello che sia il rapporto dell'imposta sopra una rendita non fondiaria. Quindi è che io non nascondo di vagheggiare un po' questo concetto che per ciò che riguarda le contribuzioni dirette, queste sieno, per quanto è compatibile colla loro natura, proporzionali alla rendita, e seguano le vicissitudini di questa rendita. Ed io sono confortato in quest'opinione, prima di tutto, dalle considerazioni teoriche che sorgono evidenti all'enunciazione di questi principii; ma sono poi anche condotto a queste conclusioni dall' esame pratico di quello che avviene nei paesi in cui si hanno i catasti più perfetti.

Io non parlerò del Piemonte, dove ognuno riconosce che i catasti sono molto imperfetti, e dove non è un mistero per alcuno che il rapporto dell'imposta alla rendita varia da 1 a 20, ed anche più. (Movimento)

Ma io citerò un paese celebrato in tutto il mondo per possedere uno dei migliori catasti, la Lombardia, e pregherò i miei colleghi qui presenti, di quella provincia, a voler dire se essi possono riconoscere che sia ragionevole questa immutabilità dell'imposta, mentre è tanto mutata la rendita dei terreni. Io chiederò se, per esempio, nelle pianure dove si sono fatti canali d'irrigazione, dove si sono aperte vie amplissime e comodissime di comunicazione, la rendita dei fondi sia rimasta la stessa come nelle parti montuose, nelle quali non si possono avere irrigazioni come nelle pianure, nelle quali egli è pur forza vangare oggi press'a poco come si vangava nei tempi antidiluviani, che neppure l'aratro ci si può applicare.

Io domanderò se la rendita sia rimasta la stessa, mentre da una parte si hanno marcite, si hanno campi il cui frutto è quasi indipendente dalle vicissitudini atmosferiche, mentre vediamo nelle colline una malattia dei bachi, una malattia della vite, le quali hanno pressochè annientato i prodotti durante un tempo tanto notevole. Mi pare impossibile che una legislazione non tenga conto di questi fatti.

Non più tardi di ieri io sentiva da un nostro collega, espertissimo in queste materie, che vi furono dei comuni nell'Alto Bresciano, i quali sono stati nella necessità di fare dei prestiti per rifondere i proprietari di un'imposta che essi erano nell'assoluta impossibilità di pagare.

Se queste cose avvengono in un paese, il quale, ripeto, va meritamente celebrato per l'eccellenza del suo catasto, io lascio considerare quello che debba succedere là dove i catasti sono meno perfetti, quando si voglia partire da questo canone che l'imposta debba inteudersi, direi, fissa al fondo e non variabile col variare della rendita del fondo stesso.

Condotto da questo generale concetto che l'imposta sulla rendita fondiaria debba seguire, almeno per quanto è possibile, le vicissitudini della rendita medesima, io non nascondo che, dacchè mi occupai di studi di questo genere, propendeva a credere che nell'accertamento della rendita fondiaria si dovesse procedere con metodi presso a poco identici a quelli con cui si procede per l'accertamento della ricchezza mobile.

Io non voglio dire con questo, o signori, che neghi l'utilità dei catasti. Non sarà, chi ha fatto studi di ingegneria e di geologia, che contesti l'utilità, per esempio, dei rilevamenti parcellari delle proprietà, specialmente quando questi rilevamenti andassero accompagnati da livellazioni, da osservazioni sulla natura del suolo che li compone; ma le ragioni, le quali mi fanno essere tutt'altro che alieno da uno studio accurato del suolo e quindi anche dalle delimitazioni delle proprietà che sono sopra le medesime, sono di tutt'altro ordine.

Qui invece stiamo in un ordine puramente finanziario, e dobbiamo avere per oggetto la determinazione della rendita per lo stabilimento dell'imposta.

Quindi è che io veniva in questa sentenza che si dovrebbe, nell'accertamento dell'imposta fondiaria, seguitare norme analoghe a quelle che si seguono per l'accertamento della rendita non fondiaria.

Ora, quale è il sistema che almeno per un anno il Parlamento ha creduto si dovesse adottare per la ricchezza non fondiaria? Il Parlamento ha creduto che si dovesse con criteri più o meno perfetti stabilire certi contingenti d'imposta da pagarsi dai comuni, o consorzi di comuni allorquando questi comuni sono troppo piccoli; quindi che entro a questi comuni si dovessero invitare i contribuenti a consegnare i loro redditi di ricchezza mobile; poscia che Commissioni locali avrebbero definitivamente statuito sul reddito imponibile di ciascun contribuente, e sopra la massa di questi redditi imponibili di ciascun contribuente si sarebbe ripartito il contingente d'imposta comunale o consortile.

Ora io mi domando: se il Parlamento ha creduto che con questo sistema si potessero accertare i redditi della ricchezza mobile, dovrebbe avere tanta difficoltà ad accettare che in modo analogo si accertassero pure i redditi della ricchezza fondiaria? Se noi crediamo che, mediante queste dichiarazioni, e più coll'opera di una Commissione locale, si possa dire ad un cittadino: voi colla vostra professione avete un lucro di tanto, voi dovete avere, oltre questo, in cartelle del debito pubblico, un reddito di tanto; ma che? non vorrete voi ammettere che, mediante questo sistema, si possa ve-

nire ad accertare il reddito di una casa, il reddito di un fondo?

Non si può certo occultare l'origine del reddito. Io dico di più, non è possibile occultare gran fatto l'entità del reddito stesso. Infatti, chiunque provi a girare le campagne e ad interrogare qualsiasi contadino in un comune rurale quanto frutti un dato fondo, un dato podere, egli otterrà sempre e facilmente una risposta assai prossima al vero.

Questo è, ripeto, un ordine generale d'idee, nel quale io mi trovava, e quindi intenderà facilmente la Camera come io non possa far grandissima difficoltà in ordine all'accettazione dei contingenti compartimentali che la Commissione ed il Ministero propongono, imperocchè nel mio ordine d'idee questi erano contingenti per mezzo dei quali si poteva procedere all'accertamento della rendita fondiaria. Quindi non esito a dichiarare che quantunque possa forse tacciarsi di meno perfetto qualche risultato del lavoro della Commissione governativa, del lavoro stesso al quale ho preso parte nella Commissione della Camera, non esito, dico, a dichiarare che credo più prossimi al vero i risultati ottenuti dalla Commissione governativa coi contingenti compartimentali che ci propone, che non sieno quelli che si otterranno in questo anno mediante l'applicazione dei criteri della ricchezza mobile.

Ond'è che, partendo da tale ordine d'idee, ben facilmente intenderà la Camera come per parte mia non ci debba essere gran difficoltà di accettare le cifre dal Ministero proposte, tanto più se queste cifre in qualche parte, ove potessero parere troppo aggravanti, verranno prudentemente temperate.

V'ha ancora un'altra considerazione importantissima agli occhi miei, la quale m'induce a rimanere nella sentenza che si debba procedere all'accertamento della rendita fondiaria per una via analoga a quella che si è seguìta per l'accertamento delle rendite della ricchezza mobile.

Nessuno ha negato mai che, non ostante il lavoro che abbiamo sotto gli occhi, anche ammesso che le quote compartimentali fossero perfette, fossero proprio la verità, cioè corrispondessero veramente alle rendite fondiarie nette dei vari compartimenti, nessuno, dico, ha negato mai (anzi, ho sempre udito da tutti i membri, specialmente della Commissione governativa che tutti erano competentissimi nella materia) che questo non si deve considerare se non come un primissimo conguaglio tra compartimento e compartimento, ma che poi era assolutamente indispensabile di proceder oltre in ciascun compartimento, e venire ad un accertamento della rendita fondiaria. Anzi, vi può essere chi ritenga tanto più necessaria questa operazione in quanto non è neppur persuaso che le somme oggi proposte come quota d'imposta compartimentale corrispondano alla verità.

Mi duole discendere da considerazioni generali a fatti particolari; tuttavia mi è forza il farlo, tanto più che vi sono parti del regno nelle quali sarebbe impos-

sibile l'applicare la legge tal quale è proposta, senza provvedere ad un tempo a questo accertamento della rendita fondiaria. Parlerò delle antiche provincie.

Risulta da ciò che fu da altri detto, e risulta da tutti i documenti che si ebbero sott'occhio, esistervi differenze enormi di proporzioni tra le rendite dei diversi fondi e l'imposta delle antiche provincie. So di un paese nel quale alcuni proprietari fecero ai loro mezzaiuoli la proposta d'incaricarsi della coltivazione del fondo, alla sola condizione che pagassero le imposte, e i mezzaiuoli non accettarono. (Sensazione e movimenti diversi)

Parrà strana la cosa, ma ne ho qui le prove. Del resto se ne farà facilmente persuasa la Camera quando sappia che io alludo a certi vigneti da sette od otto anni rovinati compiutamente dalla crittogama.

Una voce. È dappertutto così.

SELLA. Signori, quando si fa una legge d'imposta bisogna anche guardare se in qualche parte non giunge all'assurdità, per vedere se non vi è modo di rimediarvi.

Io parlo sotto questo punto di vista, nè si dimentichi aver io dichiarato che voto l'articolo 1°, sicchè parlo nel senso di agevolare l'applicazione della legge, di renderla possibile.

Ebbene, vi sono parecchi vigneti, e non parlo mica di vigneti spettanti ad uno o due proprietari, ma addirittura ad una certa zona di provincie, le quali furono così pertinacemente, così fieramente infestate dalla crittogama durante sei o sette anni, che, allorquando si venne a conoscere il rimedio dello zolfo non vi era più modo di applicarlo, perchè era stata intaccata addirittura la vite stessa, la pianta era diventata sterile, incapace di dar frutto.

Ora vi furono dei proprietari i quali avendo altre risorse poterono prendere il partito di sradicare tutte queste viti vecchie ammalate e di surrogarle con piante novelle; ne hanno già ottenuti oggi rendite non poco maggiori di quelle che aveano prima, stante il maggior valore della merce, ma quei poveri piccoli proprietari i quali non avevano altre risorse, si trovarono in condizioni durissime, e furono nell'impossibilità di poter sopperire ad una spesa di circa mille lire 'all'ettare per rinnovare le piantagioni; indi è che questi si trovano nell'impossibilità di sopportare un aumento un po'considerevole di tassa.

Del resto, o signori, prescindendo anche in questi casi estremi, vogliate considerare quali conseguenze siano per venirne, quando pigliate un paese in cui l'imposta è così sperequata, che vi sono, ad esempio, proprietari che hanno un'imposta del 5 per cento, od anche solo del 3 per cento, come io bene conosco, ed altri che sono gravati in modo che l'imposta giunge sino al 50 per cento della rendita! E vi sono sproporzioni di questa fatta, o signori, perchè se vi sono dei casi in cui il reddito è quasi eguale all'imposta, bisogna che ve ne siano degli altri in cui l'imposta sia assolutamente insignificante.

Ieri un nostro collega presentava la petizione di un sindaco che comprendeva una categoria di proprietari dei quali l'imposta giunge al 54 per cento.

Ma torniamo al caso di un paese in cui vi siano due proprietari, l'uno che paga un' imposta del 5, e l'altro del 50 per cento della rendita: supponiamo che ora si cresca l'imposta del 60 per cento e vediamo quali siano le conseguenze dell'aumento.

Il primo proprietario aveva prima 95 lire di rendita netta e ne pagava 5 d'imposta, dopo l'aumento dell'imposta resta con 92 e paga 8 d'imposta: invece chi aveva 50 di rendita netto e pagava 50 d'imposta, dopo l'aumento dell'imposta si trova a pagare 80 d'imposta e rimane con 20 di rendita. Sicchè in un caso la rendita decresce da 95 a 92 lire, cioè di ben poco, mentre nell'altro diminuisce da 50 a 20, cioè diventa molto inferiore della metà.

Voi vedete dunque che sono molto gravi le conseguenze d'un notevolissimo aumento in una imposta, allora quando essa è così malamente distribuita come in codeste provincie.

Quindi niuno di voi, ora che conoscete queste particolarità, vorrà dubitare che allorquando qualche deputato di queste provincie va elevando obbiezioni contro
questo progetto di legge, ciò provenga da che non
si voglia concorrere nei pesi comuni, ma vorrete certo
persuadervi che vi è al fondo una difficoltà molto e
molto seria. (Bene!) Ed io ho presa la parola ed ho
fatta alla Commissione qualche proposta, come or ora
dirò appunto, per vedere se vi fosse modo di rendere
eseguibile la legge senza urtare in inconvenienti di
questa fatta.

Conchiudo, o signori, nell'ordine mio d'idee rispetto all'assetto dell'imposta fondiaria, che noi non possiamo rimandare più in là la questione dei sub-riparti della imposta fondiaria. Io aveva nella Commissione stessa accettato quell'articolo dei sub-riparti, pensando che forse il Ministero avrebbe potuto presentare un progetto di legge in proposito, o almeno manifestare il modo con cui egli intendeva procedere per risolvere questa questione.

Ma io capisco che il Ministero prima di enunciare delle idee in proposito abbia aspettato che la Camera si pronunziasse su progetto che da parecchi mesi sta davanti a noi.

Ma ora che si tratta d'applicare quest'imposta per tutto il 1864, il tempo stringe assai, non possiamo, a mio parere, rimandare oltre cotesta questione dei sub-riparti.

Quindi è che, stando in quest'ordine d'idee, mi sono presa la libertà di sottoporre ai miei colleghi della Commissione (i quali, posso dirlo senza indiscrezione, si preoccupano molto di tale questione, e credono che si debba sin d'ora prendere un partito almeno per ciò che riguarda i sub-riparti), mi sono presa la libertà, dico, di sottoporre ad essi una proposta generale per quello che riflette il riconoscimento della rendita fondiaria. Questo riconoscimento pare a me si possa fare

con un sistema analogo a quello adottato per l'accertamento della ricchezza mobile in un tempo molto più breve di quello che si possa fare con qualsiasi sistema di catasto, vuoi stabile, vuoi anche provvisorio, almeno secondo io intendo il catasto provvisorio propriamente detto.

Nel modo che io propongo, noi potremo correggere anzitutto in quest'anno una parte dei mali che io testè lamentava, facendo sino dal 1864 una perequazione dentro i comuni o consorzi di comuni.

Inoltre siccome giungiamo in tal modo all'accertamento della rendita netta fondiaria di ciascun comune, si potrà nel 1865 fare tra le provincie del regno il riparto dell'imposta che il Ministero chiederà alla rendita fondiaria. Ma per questa parte io starò a vedere sino a qual punto i miei colleghi della Commissione stimeranno che la mia proposta sia attuabile, perchè, come ho dichiarato fin da principio, io sono essenzialmente condotto dal desiderio di rendere agevole, anzi

dirò, secondo che io penso, possibile l'attuazione del progetto di legge che ci è presentato.

Scusi la Camera, se a proposito di un fatto personale io sia venuto tant'oltre, ma mi pareva che fosse una necessità, essendo stato citato dall'onorevole Briganti-Bellini come favorevole al progetto presentato dalla Commissione governativa, di mostrare alla Camera come io accettassi queste cifre, per un tempo prima di tutto limitatissimo, e come un mezzo per poter giungere ad una perequazione della rendita fondiaria, sopra la quale si possa fare in modo determinato il riparto equo dell'imposta, che il Ministero propone. (Bene!)

La seduta è levata alle ore 5 3_{[4}.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.